

IN.CO.FIN. S.r.l.

Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo
ex D.lgs. n. 231/2001

REVISIONI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001

Ver.	Aggiornamento	Data
1.0 2.0	Reati contro la Pubblica Amministrazione Reati societari Reati finanziari Reati transnazionali Altri reati Reati contrari alla salute e alla sicurezza sul lavoro Reati di riciclaggio Delitti informatici (condivisione con referenti di progetto)	01/05/2008
3.0	Delitti di criminalità organizzata Delitti contro l'industria e il commercio Delitti in violazione del diritto di autore Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria Aggiornamento procedure specifiche	06/05/2010
4.0	Aggiornamento procedure specifiche e recepimento delle modifiche normative apportate dalla Legge n. 122/2010 in merito alla soglia per la circolazione di strumenti di pagamento in forma libera.	10/11/2010
5.0	Descrizione della Società Reati ambientali (D.lgs. n. 121/2001)	14/11/2011
6.0	Corruzione tra privati (L. 190/2012) Impiego di lavoratori irregolari (D.lgs. n. 109/2012)	25/03/2013
7.0	Aggiornamento conseguente a: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Modifiche normative apportate dal Legislatore nel catalogo dei reati-presupposto: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Introduzione del reato di adescamento di minorenni (D.lgs. n. 39/2014); ▪ Modifica della disciplina inerente il reato di scambio elettorale politico-mafioso (Legge n. 62/2014); ▪ Introduzione del reato di auto-riciclaggio (Legge n. 186/2014); ▪ Integrazioni nella categoria dei reati ambientali (Legge n. 68/2015); ▪ Modifiche / Integrazioni nella categoria dei reati societari (Legge n. 69/ 2015); ▪ Introduzione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Legge n. 199/2016); ▪ Modifiche e integrazioni riferite al reato di corruzione tra privati (in particolare, integrazione della fattispecie illecita di "istigazione alla corruzione tra privati"); ▪ Formale rinumerazione dell'articolo del D.lgs. n. 231/2007 con cui lo stesso ha introdotto nel D.lgs. n. 231/2001 i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. 	19/10/2017

8.0	<p>Aggiornamento conseguente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Variazioni intervenute nella composizione dell'Organismo di Vigilanza; ➤ Modifiche normative apportate dal Legislatore nel catalogo dei reati-presupposto: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Introduzione nel D.lgs. n. 231/2001 dell'art. 25-<i>terdecies</i> inerente i delitti di razzismo e xenofobia (Legge n. 167/2017); ▪ Introduzione del sistema di <i>whistleblowing</i> (Legge n. 179/2017). 	22/10/2018
9.0	<p>Aggiornamento conseguente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Nuova nomina dei membri dell'Organismo di Vigilanza; ➤ Modifiche normative apportate dal Legislatore attraverso la Legge n. 3 del 9 gennaio 2019 (cosiddetta Legge Anticorruzione): <ul style="list-style-type: none"> ▪ introduzione nel catalogo dei reati-presupposto ex D.lgs. n. 231/2001 della fattispecie di cui all'art. 346-<i>bis</i> c.p.; ▪ modifiche agli artt. 13, comma 2, 25, comma 5, e 51, commi 1 e 2; ▪ introduzione dell'art. 25, comma 5-<i>bis</i>; ➤ Introduzione dei reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati ad opera della Legge n. 39 del 3 maggio 2019. 	04/11/2019
10.0	<p>Aggiornamento conseguente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Modifiche normative apportate dal Legislatore nel catalogo dei reati-presupposto: <ul style="list-style-type: none"> ▪ introduzione dei reati tributari (art. 25-<i>quindiesdecies</i>) ▪ introduzione dei reati di contrabbando (art. 25-<i>sexiesdecies</i>) 	25/05/2021
11.0	<p>Aggiornamento conseguente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inserimento della Parte Speciale "B" relativa ai delitti informatici e al trattamento illecito di dati (art. 24-<i>bis</i>). ▪ Integrazioni normative apportate dal Legislatore nel catalogo dei reati-presupposto attraverso l'emanazione di: <ul style="list-style-type: none"> ▪ D.lgs. 8 novembre 2021, n. 184, di attuazione della Direttiva Europea 2019/713 relativa alla "lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti", che ha introdotto l'art. 25-<i>octies</i>.1 rubricato "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti"; ▪ D. lgs. 30 novembre 2021, n. 195, che costituisce la "attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento 	19/12/2023

	<p>europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale”. L’atto ha determinato l’ampliamento delle fattispecie di reato-presupposto rispetto ai delitti di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-<i>bis</i> c.p.), “reimpiego” (art. 648-<i>ter</i> c.p.) e autoriciclaggio (art. 648-<i>ter</i>.1) e la modifica all’art. 25-<i>octies</i>;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Legge 23 dicembre 2021, n. 238, che prevede che prevede, <i>inter alia</i>, modifiche di articoli richiamati dall’art. 24-<i>bis</i> del D.lgs. n. 231/2001, rubricato “<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>” e di articoli richiamati dall’art. 25-<i>sexies</i>, “<i>Abusi di mercato</i>”, del D.lgs. n. 231/2001; ▪ Legge 28 marzo 2022, n. 25, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”: è intervenuta apportando modifiche a taluni reati contro la pubblica amministrazione (articoli 316-<i>bis</i>, 316-<i>ter</i> c.p. e 640-<i>bis</i>); ▪ Legge 9 marzo 2022, n. 22, che ha introdotto i delitti contro il patrimonio culturale, richiamati dall’art. 25-<i>septiesdecies</i>, e il reato di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, richiamato dall’art. 25-<i>duodevicies</i>; ▪ D.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022 recante “Norme per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”, che ha modificato gli artt. 640 e 640-<i>ter</i> c.p. eliminando la previsione della procedibilità d’ufficio per le ipotesi di danno patrimoniale cagionato di rilevante gravità; ▪ D.lgs. n. 156 del 4 ottobre 2022, recante “Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale”. Tale decreto è intervenuto apportando una serie di modifiche tra le quali, in particolare, a) l’introduzione del reato di abuso d’ufficio tra i reati, indicati all’art. 25 del D.lgs. n. 231/2001, perseguibili quando commessi con riferimento a membri o organi internazionali; b) la modifica del co.1-<i>bis</i> dell’art. 25-<i>quingiesdecies</i>, riguardante sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell’Unione europea, al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto; 	
--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ D.lgs. 2 marzo 2023, n. 19, pubblicato in G.U. in data 7 marzo 2023, che ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere. Tale decreto ha modificato l'art. 25-ter del D.lgs. n. 231/2001 introducendo, tra i reati societari, il delitto di "false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare"; ▪ D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, recante l'«Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali»; <p>Modifiche apportate agli articoli 24, 25-octies.1 e 25-undecies del D.lgs. n. 231/2001 dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 137 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione".</p>	
12.0	<p>Aggiornamento conseguente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Modifiche normative apportate dal Legislatore nel catalogo dei reati-presupposto attraverso l'emanazione di: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Legge n. 206 del 27 dicembre 2023, recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy che ha modificato l'art 517 c.p. rubricato "vendita di prodotti industriali con segni mendaci", richiamato all'art. 25-bis. 1 del D.lgs.231/01, dando rilevanza penale alla condotta di chi detiene prodotti recanti segni mendaci, indipendentemente dalla vendita o messa in circolazione degli stessi; ▪ Legge n. 6 del 22 gennaio 2024, in vigore dall'8 febbraio 2024, che ha introdotto sanzioni amministrative per condotte lesive dei beni culturali, ampliando il catalogo dei reati presupposto all'art. 25-septiesdecies del d.lgs. 231/2001; ▪ Decreto Legislativo n. 87 del 14 giugno 2024, ha riformato il sistema sanzionatorio tributario, con effetti significativi sulla responsabilità amministrativa degli enti (art 25 quinquiesdecies del decreto 231) con l'obiettivo di rendere 	08/05/2025

	<p>le sanzioni più proporzionate alla gravità delle violazioni e in linea con gli standard europei;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Legge n. 90 del 28 giugno 2024, recante “Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici” che ha apportato modifiche all’art. 24-bis “Delitti informatici e trattamento illecito di dati”. L’intervento normativo ha previsto un generale innalzamento delle sanzioni pecuniarie inflitte all’ente in relazione alla commissione di uno dei reati informatici contemplati. Viene altresì introdotta la nuova fattispecie di estorsione mediante reati informatici ex art 629 comma 3 c.p.; ▪ Legge n. 112 dell’8 agosto 2024 converte il Legge il Decreto legge 92/2024 recante “misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia” – che introduce nel Codice penale il nuovo reato ex art. 314 bis «Indebita destinazione di denaro o cose mobili» che punisce il P.U. che avendo per ragione del suo ufficio/servizio il possesso/disponibilità di denaro o altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto. La legge, da un lato elimina tra i reati presupposto l’art. 323 c.p. «Abuso di ufficio» e, dall’altro, introduce l’art. 314 bis c.p. ▪ Legge n. 114 del 9 agosto 2024, recante “Modifiche al Codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare” che, tra le altre misure, abroga l’art 323 c.p. dal Codice penale e modifica l’art 346 bis c.p. «traffico di influenze illecite», riducendo l’ambito di applicabilità alle sole relazioni del mediatore con il pubblico ufficiale effettivamente utilizzate (non solo vantate) e esistenti (non solo asserite); ▪ Decreto-Legge n. 131 del 16 settembre 2024, convertito con modificazioni dalla Legge 14 novembre 2024, n. 166, è intervenuto sugli artt. 171-bis, 171-ter e 171-septies della Legge 633/1941, estendendo la contraffazione dei contrassegni SIAE anche a quelli rilasciati da altri organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendenti. Questi reati sono richiamati dall’art. 25-novies del D.lgs. 231/2001; ▪ Decreto Legislativo 26 settembre 2024, n. 141, che ha introdotto un nuovo Codice Doganale nazionale, sostituendo il Testo Unico della Legge Doganale. La riforma prevede, tra le altre misure, l’estensione della 	
--	---	--

	<p>responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.lgs. 231/01 anche ai reati del Testo Unico Accise (reato di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa, il reato di fabbricazione clandestina di alcol e di bevande alcoliche, il reato che punisce l'irregolare tenuta del deposito e della circolazione dei prodotti soggetti ad accisa), intervenendo sull'art. 25-sexiesdecies del Decreto 231;</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Legge n. 143 del 7 ottobre 2024, recante modifiche alla legge sul diritto d'autore. L'articolo 174-sexies della Legge n. 633/1941 è stato riformulato, imponendo nuovi obblighi di segnalazione ai fornitori di servizi digitali in caso di violazioni del diritto d'autore e inasprendo le sanzioni amministrative e penali per la violazione del copyright.	
--	---	--

INDICE

PARTE GENERALE	11
1. PREMESSA	11
2. FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO	11
3. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	17
3.1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. N. 231/2001	17
3.2 DELITTI TENTATI	20
3.3 REATI COMMESSI ALL'ESTERO	20
3.4 LINEE GUIDA DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	21
4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	22
4.1. REQUISITI GENERALI	22
4.2 ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO	23
4.3 PRINCIPI REGOLATORI DEL MODELLO	23
4.4. AGGIORNAMENTO, MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL MODELLO	24
5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	25
5.1 REQUISITI E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	25
5.2 CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E DECADENZA DA MEMBRO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	27
5.3 RESPONSABILITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	28
5.4 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	30
5.5 FLUSSI INFORMATIVI DALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	31
6. IL SISTEMA WHISTLEBLOWING E IL CANALE DI SEGNALAZIONE	32
6.1 DEFINIZIONE DI "VIOLAZIONI WHISTLEBLOWING" E DI "PERSONA SEGNALANTE"	32
6.2 CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA	33
6.3 GESTIONE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA.....	34
6.4 OBBLIGO DI RISERVATEZZA.....	35
6.5 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	36
6.6 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLE SEGNALAZIONI	37
6.7 MISURE DI PROTEZIONE DEL SEGNALANTE (DIVIETO DI RITORSIONE)	37
6.8 SANZIONI ANAC	40
7. LA DIFFUSIONE DEL MODELLO	41
7.1 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI	41
7.2 INFORMAZIONE ALLE CONTROPARTI ESTERNE.....	41
8. IL SISTEMA DISCIPLINARE	42
8.1 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI.....	42
8.2 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI	44
8.3 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI	45
8.4 MISURE NEI CONFRONTI DELLE CONTROPARTI ESTERNE	45
8.5 MISURE NEI CONFRONTI DEI RESPONSABILI DI ILLECITI RIFERIBILI AL SISTEMA DI SEGNALAZIONE DI "VIOLAZIONI 231"	45
9. LA DESCRIZIONE DELLA SOCIETÀ	47
9.1 ATTIVITÀ SVOLTA.....	47
9.2 ORGANGRAMMA AZIENDALE.....	47
9.3 STRUTTURA DI GOVERNANCE E CONTROLLO	47
10. INTEGRAZIONE TRA IL MODELLO ORGANIZZATIVO ED IL CODICE ETICO	48
LE PARTI SPECIALI	49
PARTE SPECIALE A - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	51
1. REATI PRESUPPOSTO	51
2. PROCESSI A RISCHIO	56
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	56

4. PROCEDURE SPECIFICHE.....	56
5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	56
PARTE SPECIALE B – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI	57
1. REATI PRESUPPOSTO.....	57
2. PROCESSI A RISCHIO	60
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	60
4. PROCEDURE SPECIFICHE.....	60
5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	60
PARTE SPECIALE C – REATI SOCIETARI.....	61
1. REATI PRESUPPOSTO	61
2. PROCESSI A RISCHIO	65
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	65
4. PROCEDURE SPECIFICHE.....	65
5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	65
PARTE SPECIALE D – REATI TRANSNAZIONALI.....	66
1. REATI PRESUPPOSTO	66
2. PROCESSI A RISCHIO	68
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	68
4. PROCEDURE SPECIFICHE.....	68
5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	68
PARTE SPECIALE E – REATI CONTRARI ALLA SALUTE E ALLA SICUREZZA SUL LAVORO	69
1. REATI PRESUPPOSTO.....	69
2. PROCESSI A RISCHIO	70
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	70
4. PROCEDURE SPECIFICHE.....	70
5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	70
PARTE SPECIALE F – REATI DI RICICLAGGIO E DI AUTORICICLAGGIO.....	71
1. REATI PRESUPPOSTO	71
2. PROCESSI A RISCHIO	75
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	75
4. PROCEDURE SPECIFICHE.....	75
5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	75
PARTE SPECIALE G – DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA.....	76
1. REATI PRESUPPOSTO	76
2. PROCESSI A RISCHIO	77
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	77
4. PROCEDURE SPECIFICHE.....	77
5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	77
PARTE SPECIALE H – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	78
1. REATI PRESUPPOSTO	78
2. PROCESSI A RISCHIO	80
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	80
4. PROCEDURE SPECIFICHE.....	80
5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	80

PARTE SPECIALE I – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....	81
1. REATI PRESUPPOSTO	81
2. PROCESSI A RISCHIO	82
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	82
4. PROCEDURE SPECIFICHE.....	82
5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA	82
PARTE SPECIALE L – REATI AMBIENTALI.....	83
1. REATI PRESUPPOSTO.....	83
2. PROCESSI A RISCHIO	88
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	88
4. PROCEDURE SPECIFICHE.....	88
5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA	88
PARTE SPECIALE M – REATI TRIBUTARI.....	89
1. REATI PRESUPPOSTO.....	89
2. PROCESSI A RISCHIO	93
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	93
4. PROCEDURE SPECIFICHE.....	93
5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA	93
PARTE SPECIALE N – REATI DI CONTRABBANDO	94
1. REATI PRESUPPOSTO.....	94
2. PROCESSI A RISCHIO	98
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	98
4. PROCEDURE SPECIFICHE.....	98
5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA	98
PARTE SPECIALE O – DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI	99
1. REATI PRESUPPOSTO.....	99
2. PROCESSI A RISCHIO.....	101
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	101
4. PROCEDURE SPECIFICHE.....	101
5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA	101
ALLEGATO	102
1. TABELLA RIEPILOGATIVA PROCESSI – REATI	102

PARTE GENERALE

1. PREMESSA

Il presente documento costituisce il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche "Modello") adottato, in data 19 dicembre 2023, dal Consiglio di Amministrazione di IN.CO.FIN. S.r.l. (di seguito anche "INCOFIN" o la "Società") al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati di cui al D.lgs. n. 231/2001 (di seguito anche il "Decreto").

I destinatari del presente Modello sono tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi della Società e quindi i componenti degli Organi Sociali e del *management*, i dipendenti nonché i soggetti esterni con i quali la stessa intrattiene rapporti di natura commerciale (*partner* commerciali, fornitori e consulenti, clienti, ecc.).

2. FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO

- D.lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
- Legge n. 409 del 23 novembre 2001, art. 6 (Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro - introduzione dell'art. 25-*bis* del D.lgs. n. 231/2001);
- D.lgs. n. 61 dell'11 aprile 2002, art. 3 (Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 - introduzione dell'art. 25-*ter* del D.lgs. n. 231/2001);
- Legge n. 7 del 14 gennaio 2003, art. 3 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento al terrorismo, sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999 e la relativa normativa internazionale - introduzione dell'art. 25-*quater* del D.lgs. n. 231/2001);
- Legge n. 228 dell'11 agosto 2003, art. 5 (Misure contro la tratta di persone - introduzione dell'art. 25-*quinquies* del D.lgs. n. 231/2001);
- Legge n. 62 del 18 aprile 2005, art. 9 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 - introduzione dell'art. 25-*sexies* del D.lgs. n. 231/2001);
- Legge n. 7 del 9 gennaio 2006, art. 8 (Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili - introduzione dell'art. 25-*quater.1* del D.lgs. n. 231/2001);
- Legge n. 38 del 6 febbraio 2006, art. 10 (Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet - modifica all'art. 25-*quinquies* del D.lgs. n. 231/2001);
- Legge n. 146 del 16 marzo 2006, art. 10 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale);
- Legge n. 123 del 3 agosto 2007, art. 9 (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro - introduzione dell'art. 25-*septies* del D.lgs. n. 231/2001);

- D.lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, art. 63 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), successivamente modificato dall'art. 32 del Decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008 (introduzione dell'art. 25-*octies* del D.lgs. n. 231/2001);
- Legge n. 48 del 18 marzo 2008, art. 7 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, del 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno - introduzione dell'art. 24-*bis* del D.lgs. n. 231/2001);
- D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 (Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- Legge n. 94 del 15 luglio 2009, art. 2 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica - introduzione dell'art. 24-*ter* del D.lgs. n. 231/2001);
- Legge n. 99 del 23 luglio 2009, art. 15 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia - modifica dell'art.-25 *bis* ed introduzione degli artt. 25-*bis.1* e 25-*novies* del D.lgs. n. 231/2001);
- Legge n. 116 del 3 agosto 2009, art. 4 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4 - art. 25-*decies* del D.lgs. n. 231/2001);
- D.lgs. n. 106 del 3 agosto 2009 (Disposizioni integrative e correttive del D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- D.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE);
- Legge n. 96 del 4 giugno 2010 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge Comunitaria 2009);
- Legge n. 122 del 30 luglio 2010 (modifica degli artt. n. 49 e 58 del D.lgs. n. 231 del 21 novembre 2007);
- Legge n. 136 del 13 agosto 2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia);
- D.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 (Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni - art. 25-*undecies* del D.lgs. n. 231/2001);
- D.lgs. n. 138 del 13 agosto 2011 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo);
- D.lgs. n. 109 del 16 luglio 2012 (Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare);

- Legge n. 190 del 28 novembre 2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione);
- D.lgs. n. 39 del 4 marzo 2014 (Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI);
- Legge n. 62 del 17 aprile 2014 (Modifica dell'art. 416-ter del Codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso);
- Legge n. 186 del 15 dicembre 2014 (Disposizioni in materia di emersione e rientro dei capitali detenuti all'estero nonché il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di auto-riciclaggio);
- Legge n. 68 del 22 maggio 2015 (Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente);
- Legge n. 69 del 27 maggio 2015 (Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio);
- Legge n. 199 del 29 ottobre 2016 (Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo);
- D.lgs. n. 38/2017 (Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato);
- Legge n. 167/2017 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 – introduzione dell'art. 25-terdecies inerente i delitti di razzismo e xenofobia del D.lgs. n. 231/2001);
- Legge n. 179/2017 (Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (c.d. "Legge sul *whistleblowing*");
- Legge n. 3/2019 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici) – c.d. "Legge Spazza-Corrotti";
- Legge n. 39/2019 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014);
- Legge n. 157 del 19 dicembre 2019 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili);
- D.lgs. n. 75/2020 (Attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale);
- D.lgs. 8 novembre 2021, n. 184, di attuazione della Direttiva Europea 2019/713 relativa alla "lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti", che ha introdotto l'art. 25-octies.1 rubricato "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti";
- D.lgs. 30 novembre 2021, n. 195, che costituisce la "attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale". L'atto ha determinato l'ampliamento delle fattispecie di reato-

- presupposto rispetto ai delitti di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.), “reimpiego” (art. 648-*ter* c.p.) e autoriciclaggio (art. 648-*ter.1*) modificando l’art. 25-*octies*;
- Legge 23 dicembre 2021 n. 238, che prevede, *inter alia*, modifiche di articoli richiamati dall’art. 24-*bis* del D.lgs. n. 231/2001, rubricato “Delitti informatici e trattamento illecito di dati” (le modifiche non hanno riguardato la componente sanzionatoria; risultano, infatti, inalterate le cornici edituali previste da tale articolo) e di articoli richiamati dall’art. 25-*sexies*, “Abusi di mercato”, del D.lgs. n. 231/2001;
 - Legge 28 marzo 2022, n. 25, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”, con cui il legislatore ha mirato a rafforzare il contrasto alle frodi in materia di sovvenzioni ed erogazioni pubbliche, in particolare a seguito delle notizie di operazioni illecite aventi ad oggetto le agevolazioni fiscali ed economiche di cui al c.d. “Decreto Rilancio”. Intervenedo sugli articoli 316-*bis*, 316-*ter* e 640-*bis* c.p., tale intervento legislativo ha esteso la portata applicativa delle suddette fattispecie alle ipotesi in cui abbiano ad oggetto sovvenzioni o finanziamenti pubblici o comunitari concessi ai privati e connesse, in particolare, all'emergenza da COVID-19;
 - Legge 9 marzo 2022, n. 22 recante “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”, che prevede, *inter alia*, l'introduzione dell'art. 25-*septiesdecies* - “Delitti contro il patrimonio culturale” e dell'art. 25-*duodevicies* - “Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”;
 - D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, recante “Modifiche al Libro II del codice penale”, che ha confermato le modifiche apportate al Codice penale dal Decreto Cartabia riguardanti l'art. 640 c.p., inserito nell'art. 24 del D.lgs. n. 231/2001 “*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture*”, e l'art. 640-*ter* c.p.. In entrambi gli articoli è stato modificato l'ultimo comma escludendo il testo relativo all'art. 21 c.p. n. 7 per cui è stata eliminata la previsione della procedibilità d'ufficio laddove il danno patrimoniale cagionato sia di rilevante gravità;
 - D.lgs. 4 ottobre 2022, n. 156, recante “Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale”, il quale è intervenuto nel testo del D.lgs. n. 231/2001 nei seguenti articoli:
 - ❖ art. 25 con l’inserimento dell’abuso d’ufficio nella rubrica dell’Art. 322-*bis* c.p. e nel testo del primo comma dell’art. 323 c.p. (Abuso d’ufficio).
 - ❖ art. 25-*sexiesdecies* con la modifica dell’art. 301 del DPR n. 43/1973 (*Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca*) per cui è ordinata la confisca di somme di danaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona se non è possibile la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto ovvero il prodotto o il profitto.

- ❖ art. 24, con l'aggiunta del comma 3-*bis* all'art. 2 della Legge n. 898 del 23 dicembre 1986 (frode in agricoltura) viene fatto riferimento agli articoli di Codice penale 240-*bis* e 322-*ter* in tema di confisca.
- ❖ art. 25-*quinqüesdecies* con la modifica nel testo del comma 1-*bis* dei reati tributari;
- D.lgs. 2 marzo 2023, n. 19, che ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere. Tale decreto ha modificato l'art. 25-*ter* del D.lgs. n. 231/2001 introducendo, tra i reati societari, il delitto di *“false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare”*;
- D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, recante l'«Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali»;
- Legge 14 luglio 2023, n. 93, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica”*;
- Legge 9 ottobre 2023, n. 137 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione”*.
- Legge n. 206 del 27 dicembre 2023, recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy che ha modificato l'art 517 c.p. rubricato *“vendita di prodotti industriali con segni mendaci”*, richiamato all'art. 25-bis. 1 del D.lgs.231/01, dando rilevanza penale alla condotta di chi detiene prodotti recanti segni mendaci, indipendentemente dalla vendita o messa in circolazione degli stessi;
- Legge n. 6 del 22 gennaio 2024, in vigore dall'8 febbraio 2024, che ha introdotto sanzioni amministrative per condotte lesive dei beni culturali, ampliando il catalogo dei reati presupposto all'art. 25-*septiesdecies* del d.lgs. 231/2001;
- Decreto Legislativo n. 87 del 14 giugno 2024, ha riformato il sistema sanzionatorio tributario, con effetti significativi sulla responsabilità amministrativa degli enti (art 25 *quinqüesdecies* del decreto 231) con l'obiettivo di rendere le sanzioni più proporzionate alla gravità delle violazioni e in linea con gli standard europei;
- Legge n. 90 del 28 giugno 2024, recante *“Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici”* che ha apportato modifiche all'art. 24-*bis* *“Delitti informatici e trattamento illecito di dati”*. L'intervento normativo ha previsto un generale innalzamento delle sanzioni pecuniarie inflitte all'ente in relazione alla commissione di uno dei reati informatici contemplati. Viene altresì introdotta la nuova fattispecie di estorsione mediante reati informatici ex art 629 comma 3 c.p.;
- Legge n. 112 dell'8 agosto 2024 converte il Legge il Decreto legge 92/2024 recante *“misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia”* – che introduce nel Codice penale il nuovo reato ex art. 314 bis *«Indebita*

destinazione di denaro o cose mobili» che punisce il P.U. che avendo per ragione del suo ufficio/servizio il possesso/disponibilità di denaro o altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto. La legge, da un lato elimina tra i reati presupposto l'art. 323 c.p. «Abuso di ufficio» e, dall'altro, introduce l'art. 314 bis c.p.¹.

- Legge n. 114 del 9 agosto 2024, recante “Modifiche al Codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare” che, tra le altre misure, abroga l'art 323 c.p. dal Codice penale e modifica l'art 346 bis c.p. «traffico di influenze illecite», riducendo l'ambito di applicabilità alle sole relazioni del mediatore con il pubblico ufficiale effettivamente utilizzate (non solo vantate) e esistenti (non solo asserite);
- Decreto-Legge n. 131 del 16 settembre 2024, convertito con modificazioni dalla Legge 14 novembre 2024, n. 166, è intervenuto sugli artt. 171-bis, 171-ter e 171-septies della Legge 633/1941, estendendo la contraffazione dei contrassegni SIAE anche a quelli rilasciati da altri organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendenti. Questi reati sono richiamati dall'art. 25-novies del D.lgs. 231/2001;
- Decreto Legislativo 26 settembre 2024, n. 141, che ha introdotto un nuovo Codice Doganale nazionale, sostituendo il Testo Unico della Legge Doganale. La riforma prevede, tra le altre misure, l'estensione della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.lgs. 231/01 anche ai reati del Testo Unico Accise (reato di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa, il reato di fabbricazione clandestina di alcol e di bevande alcoliche, il reato che punisce l'irregolare tenuta del deposito e della circolazione dei prodotti soggetti ad accisa), intervenendo sull'art. 25-sexiesdecies del Decreto 231;
- Legge n. 143 del 7 ottobre 2024, recante modifiche alla legge sul diritto d'autore. L'articolo 174-sexies della Legge n. 633/1941 è stato riformulato, imponendo nuovi obblighi di segnalazione ai fornitori di servizi digitali in caso di violazioni del diritto d'autore e inasprendo le sanzioni amministrative e penali per la violazione del copyright.

¹ Il nuovo art. 314-bis c.p. ('Indebita destinazione di denaro o cose mobili'), introdotto dalla Legge n. 112 dell'8 agosto 2024, ad oggi, non rientra tra i reati presupposto rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001.

3. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

3.1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. N. 231/2001

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” (di seguito anche il “Decreto”), a norma dell’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la **responsabilità in sede penale** degli enti per la commissione o tentata commissione dei reati previsti dal Decreto (“reati presupposto”) nell’interesse o a vantaggio degli enti stessi.

In particolare, il Decreto disciplina la responsabilità della persona giuridica derivante dalla commissione o tentata commissione di determinate fattispecie di reato previste dal Decreto, esponendola anche a rischi di natura penale, considerando in particolare che:

- a) consegue alla commissione o tentata commissione di reati;
- b) l’accertamento della responsabilità avviene nell’ambito del processo penale;
- c) prevede l’applicazione di sanzioni mutate dal sistema penale.

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato ovvero tentato di realizzare materialmente il fatto illecito. L’ente potrà quindi essere dichiarato responsabile, anche se la persona fisica che ha commesso il reato non è imputabile ovvero non è stata individuata, oppure se il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia.

Gli illeciti previsti dal Decreto sono rappresentati nella seguente tabella:

Fattispecie illecita	D.lgs. n. 231/2001
Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	art. 24
Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	art. 24-bis
Delitti di criminalità organizzata	art. 24-ter
Reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	art. 25
Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	art. 25-bis
Delitti contro l’industria e il commercio	art. 25-bis.1
Reati societari e corruzione fra privati ²	art. 25-ter
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico	art. 25-quater
Reati di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	art. 25-quater.1
Delitti contro la persona individuale ³	art. 25-quinquies

² Inclusa la fattispecie illecita di istigazione alla corruzione tra privati, recentemente introdotta dal D.lgs. n. 38/2017 “Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato”.

³ Inclusa la fattispecie illecita di c.d. “caporalato”, recentemente introdotta dalla L. 199/2016 “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”.

<i>Fattispecie illecita</i>	<i>D.lgs. n. 231/2001</i>
Reati e illeciti amministrativi di abuso del mercato ⁴	art. 25- <i>sexies</i>
Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro	art. 25- <i>septies</i>
Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché reato di autoriciclaggio	art. 25- <i>octies</i>
Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	art. 25- <i>octies</i> .1
Delitti in violazione del diritto di autore	art. 25- <i>novies</i>
Reato di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	art. 25- <i>decies</i>
Reati ambientali	art. 25- <i>undecies</i>
Delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	art. 25- <i>duodecies</i>
Reati di razzismo e xenofobia	art. 25- <i>terdecies</i>
Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	art. 25- <i>quaterdecies</i>
Reati tributari	art. 25- <i>quinqüesdecies</i>
Reati di contrabbando	art. 25- <i>sexdecies</i>
Delitti contro il patrimonio culturale	art. 25- <i>septiesdecies</i>
Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	art. 25- <i>duodevicies</i>
Reati transnazionali	Si veda Nota ⁵
Qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini	Si veda Nota ⁶

I **presupposti** perché un ente possa incorrere in tale responsabilità sono:

- a) che un soggetto che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione all'interno della sua struttura (soggetto in *posizione apicale*), ovvero, un soggetto sottoposto alla direzione e alla vigilanza di un apicale (soggetto in *posizione sub-apicale*) abbia commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- b) che il reato sia stato commesso **nell'interesse o a vantaggio dell'ente**;
- c) che il reato commesso dalle persone fisiche costituisca espressione della politica aziendale, ovvero, derivi da una "colpa di organizzazione".

Si evidenzia che la responsabilità dell'ente sorge soltanto in occasione della realizzazione o tentata commissione di determinati tipi di illeciti da parte di soggetti legati a vario titolo all'ente e solo nelle ipotesi che la condotta illecita sia stata realizzata nell'interesse o a vantaggio dello stesso. Dunque, non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno,

⁴ Incluse le fattispecie in materia di abusi di mercato di cui all'art. 187-*quinqües* TUF, come modificato dal D.lgs. n. 107/2018, in relazione alla violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014.

⁵ Non inseriti nel *corpus* del Decreto *de quo*, sono espressamente richiamati dalla Legge n. 146 del 16 marzo 2006 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001".

⁶ Non inseriti nel *corpus* del Decreto *de quo*, sono espressamente richiamati dalla Legge n. 9 del 14 gennaio 2013, art. 12, "Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini".

ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nell'interesse ovvero nel vantaggio dell'ente.

Nel caso di commissione o di tentata commissione dei reati presupposto, sono pertanto previste le seguenti **misure sanzionatorie irrogabili all'ente** e commisurate alla gravità dell'illecito commesso:

- sanzioni pecuniarie fino ad un massimo di 1.549.000 euro, fatto salvo quanto disposto, in materia di *market abuse*, dall'art. 25-*sexies*, comma 2, e più in generale, dagli artt. 20 e 21 del D.lgs. n. 231/2001 (reiterazione, pluralità di illeciti);
- sanzioni interdittive (applicabili anche come misura cautelare) per un periodo compreso tra tre mesi e due anni, fatto salvo quanto disposto dall'art. 16 del Decreto "Sanzioni interdittive applicate in via definitiva" e fermo restando quanto previsto dall'art. 25, comma 5:
 - interdizione dall'esercizio delle attività;
 - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e revoca di quelli concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni e servizi;
- confisca dell'oggetto del reato (sequestro conservativo, in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza (nel caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

Gli articoli 6 e 7 del citato Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità, prevedono, tuttavia, una forma specifica di **esonero** da detta responsabilità; in particolare, nel caso di **illeciti commessi o tentati da soggetti in posizione apicale** (art. 6 del Decreto), l'ente è esente da responsabilità se dimostra che:

- a) l'organo dirigente ha **adottato** ed efficacemente **attuato**, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento, è stato affidato a un **organismo dell'ente** dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (**Organismo di Vigilanza** o "OdV");
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo **fraudolentemente i modelli** di organizzazione, gestione e controllo;
- d) non vi sia stata **omessa o insufficiente vigilanza** da parte dell'Organismo di Vigilanza di cui alla precedente lettera b).

Il Decreto prevede, inoltre, che - in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le **attività** nel cui ambito **possono essere commessi reati**;
- b) prevedere **specifici protocolli** diretti a **programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni** dell'ente **in relazione ai reati da prevenire**;

- c) individuare **modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati**;
- d) prevedere **obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare** sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un **sistema disciplinare idoneo** a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Nel caso di **illeciti commessi da soggetti in posizione sub-apicale** (art. 7 del Decreto), l'ente è esente da responsabilità se i soggetti apicali hanno correttamente adempiuto ai propri obblighi di direzione e di vigilanza. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione e di vigilanza se l'ente, prima della commissione dell'illecito, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire la commissione di illeciti della specie di quello verificatosi.

È opportuno precisare che la legge prevede l'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo in termini facoltativi e non obbligatori. **La mancata adozione** non è soggetta, perciò, ad alcuna sanzione, ma **espone l'ente alla responsabilità per gli illeciti realizzati da amministratori e dipendenti**. Pertanto, nonostante l'adozione del modello da parte dell'azienda risulti essere facoltativa, di fatto essa diviene obbligatoria se si vuole beneficiare dell'esenzione dalla responsabilità di compimento del reato.

Infine, soprattutto in termini probatori l'esenzione può essere avvalorata anche attraverso la produzione della documentazione delle fasi volte alla definizione e formalizzazione del modello.

3.2 DELITTI TENTATI

Nei casi di delitti tentati⁷, indicati nel Capo I del D.lgs. n. 231/2001 (artt. da 24 a 25-*sexiesdecies*), le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà, mentre l'ente non risponde quando impedisce volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del D.lgs. n. 231/2001).

3.3 REATI COMMESSI ALL'ESTERO

Secondo quanto espressamente previsto dall'art. 4 del Decreto, l'ente può essere chiamato a rispondere sul territorio dello Stato italiano per i reati ivi contemplati commessi all'estero. I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'ente per i reati commessi all'estero sono:

- i. il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.lgs. n. 231/2001;
- ii. l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- iii. l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. Il rinvio agli artt. da 7 a 10 c.p. è da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25-*sexiesdecies* del D.lgs. n. 231/2001, sicché - anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del Decreto - a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. da 7 a 10 c.p. - l'ente potrà

⁷ Secondo l'art. 56, comma 1 c.p. risponde di delitto tentato: "Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto (...) se l'azione non si compie o l'evento non si verifica".

rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa ad *hoc*;

- iv. sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

3.4 LINEE GUIDA DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

L'art. 6, comma 3, del D.lgs. n. 231/2001 stabilisce che i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2 del Decreto, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei Modelli a prevenire i reati.

Nella predisposizione del presente documento, INCOFIN ha fatto riferimento, in particolare, alle *"Linee guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231"* aggiornate da Confindustria a giugno 2021. I punti fondamentali che tali Linee Guida, aventi carattere generale, individuano nella costruzione dei Modelli possono essere così sintetizzati:

- identificazione dei rischi reato legati allo svolgimento dell'attività aziendale;
- identificazione di un Organismo di Vigilanza, nonché dei relativi requisiti, compiti, poteri e obblighi di informazione;
- predisposizione di un sistema di controllo interno ragionevolmente in grado di prevenire o ridurre il rischio di commissione dei reati, tra cui meccanismi di procedimentalizzazione delle decisioni (adozione di appositi protocolli/procedure).

4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

4.1. REQUISITI GENERALI

L'obiettivo di INCOFIN è quello di definire e di implementare un proprio efficace **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo** al fine di garantire condizioni di **correttezza** e **trasparenza** nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, nonché di beneficiare dell'esenzione dalla responsabilità prevista dal Decreto (artt. 6 e 7) nel caso di commissione ovvero di tentata commissione di illeciti a vantaggio della Società.

Lo **scopo** del Modello di INCOFIN, integrato dal Codice Etico, è la predisposizione di un **sistema strutturato e organico di procedure ed attività di controllo** finalizzate alla riduzione del rischio che siano commessi o tentati degli illeciti, da parte dei soggetti legati a vario titolo alla Società.

Il Modello adottato dalla Società risponde alle seguenti esigenze:

1. individuare le **attività** nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i reati previsti dal Decreto;
2. prevedere **specifiche procedure** (o protocolli) dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società;
3. individuare modalità di **gestione delle risorse finanziarie** idonee a impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere **obblighi di informazione** nei confronti dell'Organismo di Vigilanza deputato a monitorare il funzionamento e l'osservanza del Modello;
5. introdurre un **sistema disciplinare** interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il Modello di INCOFIN prevede:

- a) un **canale idoneo a consentire** ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) del D.lgs. n. 231/2001 ("**soggetti in c.d. posizione apicale**" e "**soggetti in c.d. posizione sub-apicale**") di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, **segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto stesso e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte**; tale canale garantisce la **riservatezza dell'identità del segnalante** nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) un **canale di segnalazione alternativo** al precedente e **idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante**;
- c) il **divieto di atti di ritorsione o discriminatori**, diretti o indiretti, **nei confronti del segnalante** per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) **nel sistema disciplinare** adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera e), **sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni** che si rivelano **infondate**.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, innanzitutto, a determinare una piena consapevolezza tra i dipendenti, gli Organi Sociali, i clienti, i fornitori e i collaboratori esterni che:

- a) l'**ipotesi di commettere qualsiasi illecito è fortemente condannata da INCOFIN** anche quando apparentemente quest'ultima potrebbe trarne un vantaggio;
- b) l'adozione di comportamenti non conformi alle prescrizioni di legge e alla normativa interna aziendale espone al rischio di **conseguenze penalmente rilevanti non solo gli autori dell'illecito, ma anche INCOFIN**;
- c) INCOFIN intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso una **costante attività di verifica** affidata all'Organismo di Vigilanza e la comminazione di **sanzioni disciplinari o contrattuali** nel caso di violazione delle prescrizioni contenute nel presente Modello (principi generali di comportamento, presidi operativi, normativa interna aziendale) e nel Codice Etico.

4.2 ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO

La predisposizione del Modello è subordinata al preventivo processo di *risk assessment* articolato nelle seguenti attività:

- identificazione dei potenziali rischi di commissione o di tentata commissione degli illeciti previsti dal D.lgs. n. 231/2001 nell'ambito dei processi gestiti dalla Società ("**rischio inerente**");
- individuazione dei **presidi** adottati dalla Società idonei a prevenire la commissione di illeciti;
- valutazione del "**rischio residuo**" (determinato come rischiosità inerente al netto dei presidi esistenti);
- eventuale **individuazione di interventi organizzativi** volti ad allineare, attraverso il rafforzamento dei presidi esistenti, il livello di rischiosità residua al livello di esposizione al rischio ritenuto accettabile dal *management* della Società (*risk tolerance*), anche in funzione della ferma volontà di INCOFIN di rispettare appieno i dettami del Decreto.

Il *risk assessment* è un processo iterativo: al fine di aggiornare tempestivamente il Modello esso dovrà essere ripetuto ogni qual volta interverranno modifiche normative ovvero modifiche dell'attività svolta dalla Società, in grado di incidere sul livello di esposizione della stessa al potenziale rischio di commissione di illeciti.

4.3 PRINCIPI REGOLATORI DEL MODELLO

Per la predisposizione e implementazione del proprio Modello, INCOFIN ha definito:

- **regole comportamentali** idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- una chiara e formalizzata **assegnazione di poteri e di responsabilità e livelli autorizzativi**, coerenti con le mansioni attribuite;
- **documentazione normativa** per le singole attività aziendali.

In particolare, il **sistema delle deleghe e dei poteri di firma** prevede che:

- le **deleghe e i poteri di firma** conferiti siano **coerenti con la posizione organizzativa** ed aggiornati in conseguenza di eventuali variazioni della stessa;

- i **poteri** specificati nel sistema in oggetto siano **allineati e coerenti con gli obiettivi della Società**;
- siano assegnate **autonomia decisionale e di spesa adeguate alla funzione** e ai compiti conferiti;
- in ogni delega siano **specificati i poteri del delegato** e il soggetto cui il delegato riporta.

La **normativa aziendale interna** prevede che:

- vengano definite e regolamentate le **modalità e, ove possibile, le tempistiche** di svolgimento delle attività aziendali identificate a rischio di commissione di reati;
- sia garantita, ove possibile, l'**oggettività dei processi decisionali**;
- siano definite le attività di **sensibilizzazione e diffusione** a tutti i livelli della Società dei principi generali e delle procedure specifiche, al fine di minimizzare la manifestazione dei reati previsti dalle disposizioni normative;
- sia garantita la **separazione delle funzioni**, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di una operazione deve essere sotto la responsabilità diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione. Tale principio deve temperare l'obiettivo di efficiente gestione dell'attività aziendale;
- sia garantita la **tracciabilità delle operazioni** (sia legate alle attività operative che a quelle di controllo), volta ad assicurare che ogni operazione, transazione e/o azione sia verificabile, documentata, coerente e congrua;
- sia predisposto un efficace **sistema dei controlli interni** a più livelli, che assicuri un'adeguata e tempestiva attività di monitoraggio sulla completezza, veridicità, correttezza e accuratezza delle informazioni e dei dati circolarizzati all'interno della Società e all'esterno di essa, nonché la riservatezza nella trasmissione degli stessi.

4.4. AGGIORNAMENTO, MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL MODELLO

La presente versione del Modello è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di INCOFIN in data 8 maggio 2025.

Il Modello è aggiornato in occasione di variazioni a carattere gestionale / organizzativo / normativo intervenute internamente alla Società e/o di aggiornamenti normativi apportati dal Legislatore al catalogo dei reati-presupposto.

Eventuali modifiche ed integrazioni, a carattere sostanziale, del Modello sono rimesse all'approvazione del Consiglio di Amministrazione di INCOFIN S.r.l.

La Società si impegna a una tempestiva diffusione di tutti gli aggiornamenti del Codice Etico e del presente Modello tra i rispettivi destinatari. Provvede, inoltre, all'organizzazione delle necessarie sessioni interne di *training* dedicate ai temi in analisi.

5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1 REQUISITI E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In base a quanto previsto dal Decreto, l'organo di controllo deve essere interno alla Società (art. 6 comma 1, lettera b) e dotato di autonomi poteri di iniziativa e di verifica; all'Organismo di Vigilanza (anche "OdV") è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

Con riferimento alla composizione dell'OdV, si rileva che a seguito della scadenza del mandato dei precedenti membri, il Consiglio di Amministrazione di INCOFIN, in data 27 marzo 2025, ha provveduto a nominare quali componenti dell'OdV:

Ruolo nell'Organismo di Vigilanza	Nome e Cognome
Presidente	Avv. Benedetta Cella
Membro	Dott. Roberto Scibetta
Membro	Geom. Luca Mutti

L'Organismo di Vigilanza ha una durata triennale. Tale Organo, il cui mandato può essere rinnovato, rimane in funzione in ogni caso fino alla nomina dei successori.

La modifica della composizione dell'Organismo di Vigilanza e la revoca del suo incarico sono di competenza del Consiglio di Amministrazione della Società.

L'Organismo di Vigilanza si riunisce almeno due volte all'anno; è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, tra i quali dovrà essere necessariamente presente il Presidente.

Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale la determinazione assunta dal Presidente.

I membri dell'OdV pongono in essere, anche in via disgiunta, le azioni necessarie per l'attuazione delle decisioni assunte collegialmente.

I membri dell'Organismo di Vigilanza possono partecipare alle riunioni mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

In caso di partecipazione tramite collegamenti in audio e/o video conferenza è onere del Presidente dell'Organismo verificare che i partecipanti collegati da remoto possano essere identificati da tutti gli intervenuti e che sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Deve, inoltre, essere consentito effettuare tramite e-mail un eventuale scambio di documentazione necessaria per la trattazione degli argomenti in discussione.

L'Organismo di Vigilanza deve essere dotato delle seguenti caratteristiche:

- **indipendenza e autonomia** dai vertici operativi della Società, al fine di garantire l'imparzialità e la possibilità di operare anche quando esso sia chiamato a vigilare sull'applicazione del Modello da parte del vertice. Al fine di rispettare i requisiti di autonomia

e indipendenza è auspicata la presenza tra i componenti dell'OdV di membri di provenienza esterna. In generale, non è identificabile come membro esterno chi:

- direttamente o indirettamente controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole;
 - è, o è stato nei tre esercizi precedenti, un esponente di rilievo della Società⁸, di altre società del Gruppo ovvero di una società che la controlla o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole;
 - direttamente o indirettamente, ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale con la Società, o con società del medesimo Gruppo ovvero con un soggetto che controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole;
 - è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente al *network* della società incaricata delle attività di revisione.
- **professionalità**, per garantirne le capacità di azione in un contesto che richiede spiccate doti di valutazione, di gestione dei rischi ed analisi delle procedure, nonché competenze in ambito di organizzazione aziendale, di amministrazione, di finanza e di diritto; si tratta di tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività di controllo, ma anche consulenziale.
 - **continuità di azione**, volta a garantire la costante ed efficace attività di monitoraggio e di aggiornamento del Modello.

I membri dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti a garantire la riservatezza sulle informazioni di cui vengono in possesso, in particolare se relative alle segnalazioni che agli stessi possono pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello. Essi non possono rivelare a terzi o fare uso improprio delle informazioni riservate di cui siano venuti a conoscenza. Ogni informazione in possesso dei componenti dell'OdV deve essere gestita in conformità con la legge vigente in materia di trattamento dei dati.

In conformità ai principi stabiliti dal Decreto non è consentito affidare in *outsourcing* le attività di controllo interno. È possibile solo affidare all'esterno (a soggetti terzi che posseggano le specifiche competenze necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico) compiti di natura tecnica, ovvero l'esecuzione di attività di verifica a supporto dell'azione dell'Organismo di Vigilanza, cui permane in via esclusiva la responsabilità complessiva per la vigilanza sul Modello.

L'Organismo di Vigilanza, per garantire l'efficace esercizio della sua funzione e la continuità della sua azione, deve essere titolare di una propria autonoma disponibilità di spesa, rapportata ad ipotesi di interventi straordinari, urgenti e riservati.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione di INCOFIN provvede a dotare l'OdV di un fondo adeguato - da impiegare esclusivamente per le spese che questo dovrà sostenere nell'esercizio delle sue funzioni - attraverso l'assegnazione di un *budget* riservato, argomentando eventuali differenze, in termini di risorse finanziarie concesse, rispetto alle richieste avanzate dall'OdV.

L'eventuale utilizzo del *budget* di spesa deve essere oggetto di un'apposita informativa periodica al Consiglio di Amministrazione della Società.

⁸ Si considerano esponenti di rilievo: il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli amministratori con compiti esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche.

5.2 CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DECADENZA DA MEMBRO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Costituiscono **cause di ineleggibilità e decadenza da membro dell'OdV**:

- aver subito un'infermità tale da rendere il componente inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza;
- aver commesso un grave inadempimento dei propri doveri;
- essere stata esercitata l'azione penale, nelle forme previste dal codice di procedura penale, in relazione ad uno dei reati (consumati o tentati) previsti dagli artt. 24 e seguenti del Decreto (ovvero in relazione ad altri illeciti contemplati da altra normativa che prevede la responsabilità amministrativa dell'ente); a questo fine, sono immediatamente ed automaticamente recepite nel presente Modello eventuali modificazioni e/o integrazioni delle fattispecie di reato previste dal Decreto;
- essere destinatario di misure cautelari personali, coercitive o interdittive, per uno dei reati (consumati o tentati) previsti dagli artt. 24 e seguenti del Decreto (ovvero in relazione ad altri illeciti contemplati da altra normativa che prevede la responsabilità amministrativa dell'ente);
- avere riportato condanna, con sentenza ancorché non definitiva, ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; la sentenza di patteggiamento viene considerata equivalente ad una sentenza di condanna;
- avere riportato condanna, con sentenza ancorché non definitiva, ad una pena non inferiore a sei mesi di reclusione per uno dei delitti previsti dal D.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 e s.m.i. (*Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*), ovvero per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica o in materia tributaria; la sentenza di patteggiamento viene considerata equivalente ad una sentenza di condanna;
- avere riportato condanna, con sentenza ancorché non definitiva, per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del Codice civile (*Disposizioni penali in materia di società, di consorzi e di altri enti privati*); la sentenza di patteggiamento viene considerata equivalente ad una sentenza di condanna;
- essere stati sottoposti, in via definitiva, ad una delle misure di prevenzione previste dall'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*);
- essere coniuge, ovvero parente o affine entro il III grado di dipendenti o di collaboratori, a qualsiasi titolo, di dirigenti (con contratto di lavoro subordinato e/o di consulenza), di Consiglieri di Amministrazione e di membri del Collegio Sindacale della Società;
- limitatamente ai componenti di provenienza esterna, non essere legati, o non essere stati legati negli ultimi cinque anni, da rapporti continuativi di prestazione d'opera con la Società, che ne possano ragionevolmente compromettere l'autonomia e l'indipendenza;
- essere stato interdetto, inabilitato, affiancato da un amministratore di sostegno;
- essere stato assente, senza giustificato motivo, ad almeno tre riunioni dell'OdV.

Preliminarmente alla nomina a membro dell'Organismo di Vigilanza, il CdA verifica l'assenza di cause di ineleggibilità per lo stesso.

In caso di composizione collegiale, l'Organismo di Vigilanza - in occasione della prima adunanza svolta successivamente alla propria nomina - accerta, in relazione a ciascun componente, l'assenza di eventuali cause di decadenza da membro dell'OdV.

Il membro dell'OdV, che versi in una condizione di ineleggibilità o decadenza, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

Fuori dei casi precedenti, il CdA può comunque ritenere ineleggibile o revocare dall'incarico colui nei cui confronti sia stato iniziato un procedimento penale per i reati, consumati o tentati, previsti dagli artt. 24 e seguenti del Decreto (ovvero in relazione ad altri illeciti contemplati da normativa che prevede la responsabilità amministrativa dell'ente), nonché per delitti dolosi, consumati o tentati, commessi con violenza o minaccia alle persone o per delitti, consumati o tentati, contro il patrimonio, mediante violenza o frode, ovvero per reati societari o per taluni dei delitti previsti dal D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e s.m.i. (*Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*).

L'OdV o uno dei suoi membri (nel caso di composizione collegiale) può essere inoltre revocato, con delibera del CdA, per inadempienza agli obblighi, di seguito stabiliti, o comunque per comportamenti gravemente lesivi dei principi di imparzialità, correttezza e trasparenza connessi allo svolgimento dell'incarico o legati all'attività della Società, ovvero per la perdita dei c.d. requisiti di onorabilità.

I componenti dell'OdV/l'OdV (in caso di composizione monocratica) possono/può recedere in qualsiasi momento dall'incarico, previa comunicazione inviata, con raccomandata a.r. ovvero tramite posta elettronica certificata, al Consiglio di Amministrazione; il recesso diviene operativo, decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.

In caso di revoca, il CdA provvede alla nomina contestuale di un nuovo OdV (membro, se composizione collegiale) mentre, in caso di recesso, vi provvede entro trenta giorni dalla ricezione del recesso e, comunque, nella prima adunanza successiva.

Ove la revoca o il recesso riguardi singoli componenti dell'OdV, i componenti di nuova nomina restano in carica fino al termine di durata dell'Organismo, mentre, ove riguardi l'OdV nella sua interezza, il nuovo Organismo avrà l'ordinaria durata come definita dal Consiglio di Amministrazione in sede di nomina dello stesso.

5.3 RESPONSABILITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

All'OdV sono assegnati i seguenti **compiti**:

- a) **vigilare sull'adeguatezza e sull'efficacia del Modello**;
- b) **promuovere** la conoscenza e la puntuale attuazione dei principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico di Gruppo, individuando con il supporto delle Funzioni aziendali competenti gli **interventi formativi e di comunicazione** più opportuni;
- c) **vigilare sull'osservanza del Modello** da parte di tutti i suoi destinatari:
 1. programmando le attività di verifica;
 2. effettuando controlli (pianificati e non pianificati) sulle attività od operazioni individuate nelle aree a rischio e procedendo alla loro formalizzazione (verifica dell'aggiornamento e del rispetto della normativa aziendale interna, del sistema di

- deleghe e poteri di firma in termini di coerenza tra le responsabilità e i poteri conferiti e le attività espletate, della conoscenza del Modello, etc.);
3. effettuando incontri periodici con il Consiglio di Amministrazione, l'organo con funzione di controllo, al fine di confrontarsi, verificare e relazionare in merito alle attività di *compliance* della Società al Decreto;
 4. promuovendo incontri con il CdA, ogni volta che ritenga opportuno un esame o un intervento per discutere in materie inerenti al funzionamento e l'efficacia del Modello;
- d) **promuovere l'attivazione di provvedimenti disciplinari** in caso di violazioni accertate del Modello;
- e) **curare l'aggiornamento del Modello:**
1. valutando con la collaborazione delle Funzioni competenti, le iniziative propedeutiche all'aggiornamento del Modello;
 2. valutando le modifiche organizzative/gestionali e gli adeguamenti legislativi delle norme cogenti, in termini di loro impatto sul Modello;
 3. predisponendo misure idonee ai fini di mantenere aggiornata la mappatura delle aree a rischio;
 4. proponendo al CdA, le modifiche al Modello, rese necessarie da significative violazioni delle prescrizioni, da mutamenti dell'organizzazione, da interventi legislativi che ne richiedano l'adeguamento o dall'effettiva / tentata commissione di reati;
 5. disponendo l'esecuzione dell'analisi di rischio in caso di elementi nuovi ovvero al manifestarsi della necessità oggettiva di effettuare una nuova valutazione del rischio;
- f) **garantire un flusso di informazioni verso i vertici della Società (CdA) e verso l'organo con funzione di controllo**, anche tramite la redazione e la distribuzione di apposita reportistica periodica;
- g) **predisporre un efficace ed efficiente sistema di comunicazione interna** al fine di ottenere il riporto di informazioni rilevanti ai sensi del Decreto (ad es.: flussi informativi a carattere periodico ovvero al verificarsi di determinati eventi, trasmessi a cura delle Funzioni aziendali, segnalazione di possibili violazioni e/o inosservanze del Modello).

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, **all'OdV è attribuita la facoltà di:**

- **emanare disposizioni interne intese a regolare l'attività dell'Organismo** (c.d. "Regolamento"). Tali disposizioni sono emanate in autonomia dall'Organismo di Vigilanza; non devono essere in contrasto con il presente Modello né con le norme della Società;
- **accedere senza restrizioni e senza obbligo di preavviso a tutte le informazioni aziendali** che lo stesso reputi rilevanti per la sua attività;
- **ricorrere a professionisti esterni** (soggetti terzi che posseggano le specifiche competenze necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico) per compiti di natura tecnica, ovvero per l'esecuzione di attività di verifica a supporto dell'azione dell'OdV, a cui fa capo in via esclusiva la responsabilità complessiva per la vigilanza sul Modello;
- **richiedere che qualsiasi Funzione aziendale fornisca tempestivamente le informazioni**, i dati e/o le notizie idonee ad individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali, rilevanti

ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, nonché a verificare l'effettiva attuazione del Modello da parte delle strutture organizzative aziendali.

Si evidenzia che l'Organismo di Vigilanza è tenuto al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni e deve astenersi dall'utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli relativi all'espletamento dell'incarico.

In ogni caso, **ogni informazione in possesso dell'Organismo di Vigilanza viene trattata in conformità alle previsioni normative vigenti in materia di *privacy*.**

Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da nessun altro organismo o struttura della Società, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione vigila sull'adeguatezza del suo intervento, poiché ad esso compete la responsabilità ultima del funzionamento ed efficacia del Modello.

5.4 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Per avere la massima efficienza operativa, **all'OdV deve essere garantito l'accesso senza restrizioni e senza obbligo di preavviso a tutte le informazioni aziendali che lo stesso reputi rilevanti per la sua attività.**

In proposito si evidenzia che ai fini dello svolgimento dei propri compiti di vigilanza, l'OdV, eventualmente coadiuvato da consulenti esterni, dà attuazione ad un **piano periodico di verifiche ex D.lgs. n. 231/2001** aventi ad oggetto processi ritenuti sensibili in tale ambito.

Al fine di agevolare i compiti di vigilanza propri dell'OdV, **è stato istituito il seguente indirizzo di posta elettronica allo stesso dedicato e riservato:**

odv@incofin.com

cui devono pervenire i **flussi informativi, qui avanti riportati, da attivare al verificarsi degli eventi sottostanti:**

- **segnalazioni di eventuali provvedimenti e/o notizie provenienti dall'Autorità Giudiziaria**, dai quali emerga lo svolgimento di indagini per illeciti ai sensi del Decreto in cui possa essere coinvolta la Società;
- **adeguata informativa in merito ad eventuali richieste di assistenza legale** inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001;
- **adeguata informativa in merito ad eventuali procedimenti disciplinari** a carico dei dipendenti con indicazione delle correlate sanzioni comminate ovvero ai **provvedimenti di archiviazione** di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- **eventuali report** predisposti dai Responsabili delle Funzioni aziendali nell'ambito dello svolgimento delle attività affidate, dalle quali siano emersi **fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità** rispetto ai dettami del D.lgs. n. 231/2001;
- in via periodica, **notizie relative all'attuazione del sistema di whistleblowing** incluse le relative iniziative di informazione e formazione;

- in via periodica, **notizie relative alla presenza di segnalazioni aventi ad oggetto violazioni del Decreto e/o del Modello 231**, da fornirsi a cura del Gestore del Sistema Whistleblowing nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Whistleblowing (protezione delle persone che segnalano, tutela della riservatezza, protezione dalle ritorsioni, ecc.);
- **adeguata informativa in merito all'avvio e alla conclusione di eventuali ispezioni condotte da Enti Pubblici presso le sedi della Società e**, non appena disponibile, **relativo verbale ispettivo contenente gli esiti dell'indagine**;
- **adeguata informativa in merito ad eventuali modifiche intervenute nell'ambito dell'assetto organizzativo-gestionale della Società**, delle **attività dalla stessa svolte**, del **sistema di deleghe e poteri di firma** adottato, nonché della **normativa aziendale interna**;
- **flussi informativi periodici** su eventuali segnalazioni whistleblowing in ambito 231 ricevute, da effettuarsi nel rispetto della riservatezza e di quanto previsto dalla normativa in merito.

5.5 FLUSSI INFORMATIVI DALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza, l'OdV riporta direttamente al CdA:

- mediante **relazione scritta**, circa lo stato di attuazione del Modello, con particolare riferimento agli esiti dell'attività di vigilanza espletata durante l'anno ed agli interventi opportuni per l'implementazione del Modello;
- trasmettendo il **piano periodico delle verifiche** predisposto per l'anno di riferimento (*Audit Plan 231*).

L'OdV potrà essere convocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione per riferire su particolari eventi o situazioni relative all'efficacia ed all'efficienza del Modello; potrà altresì in ogni momento chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione qualora ritenga opportuno un esame o un intervento del suddetto organo circa l'adeguatezza del Modello.

Ai fini di una piena *compliance* al D.lgs. n. 231/2001, l'OdV assicura, inoltre, un adeguato flusso informativo con l'organo di controllo.

Ogni informazione, segnalazione, *report* previsti nel presente Modello sono conservati dall'OdV in un apposito archivio (elettronico o cartaceo) per un periodo di dieci anni.

6. IL SISTEMA WHISTLEBLOWING E IL CANALE DI SEGNALAZIONE

6.1 DEFINIZIONE DI “VIOLAZIONI WHISTLEBLOWING” E DI “PERSONA SEGNALANTE”

“Violazioni Whistleblowing”

Per “violazioni Whistleblowing” si intendono comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6) dell’articolo 2, comma 1, del D.lgs. n. 24/2023⁹.

In tema di violazioni, più in generale, della normativa applicabile alla Società, si evidenzia che il sistema di segnalazioni di “violazioni whistleblowing” qui avanti descritto è integrato da un sistema di segnalazioni interne o esterne o divulgazioni pubbliche o denunce all’autorità giudiziaria o contabile delle informazioni delle violazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 3), 4), 5) e 6), che la Società è tenuta ad adottare ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera b) in ragione del numero medio, annualmente raggiunto, di lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, almeno pari a cinquanta.

Tale ulteriore sistema di segnalazione è adeguatamente disciplinato in apposita normativa interna aziendale cui il presente Modello Organizzativo rinvia in un’ottica di opportuno coordinamento.

“Persona segnalante”

Potenziali autori di “segnalazioni whistleblowing” sono:

- i lavoratori subordinati, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante la *“Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”*, o dall’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante *“Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
- i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, recante *“Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire*

⁹ Si riporta di seguito la disciplina contenuta nei numeri 3), 5), 5) e 6) dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 24/2023: 3) *illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nell’allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell’allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;* 4) *atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea;* 5) *atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;* 6) *atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).*

l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato” nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all’articolo 409 del Codice di procedura civile (“*Controversie individuali di lavoro*”) e all’articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso la società;

- i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso la Società;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la Società.

La tutela delle persone segnalanti di cui sopra si applica anche qualora la segnalazione avvenga nei seguenti casi:

- a) quando il rapporto giuridico di cui sopra non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Fermo quanto previsto nell’articolo 17, commi 2 e 3 del D.lgs. n. 24/2023, le misure di protezione di cui al capo III dello stesso decreto, si applicano anche:

- a) ai facilitatori;
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà della persona segnalante per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

6.2 CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

Ai sensi dell’**art. 6, comma 2, lettera d) e comma 2-bis del D.lgs. n. 231/2001**, questo ultimo come modificato dal decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 – **DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24 recante l’“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”** (atto normativo in materia di *whistleblowing*) – sono istituiti **canali di segnalazione interna verso il Gestore del Sistema Whistleblowing.**

Per **segnalazione interna** si intende, ai sensi del sopra menzionato D.lgs. n. 24/2023, una **comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni ex D.lgs. n. 231/2001, presentata tramite il canale (di segnalazione interna) dedicato.**

I **canali di segnalazione interna** adottati da INCOFIN presentano caratteristiche tali da **garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.**

È fatto obbligo di presentare tempestivamente al Gestore del Sistema di Whistleblowing **segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 o violazioni del Modello Organizzativo, accertate o presunte, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti**, di cui il mittente sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni lavorative svolte, non rientranti, come sopra anticipato, nei numeri 3), 4), 5) e 6) dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 24/2023.

È possibile trasmettere segnalazioni scritte di violazioni ex D.lgs. n. 231/2001 utilizzando l'apposita **piattaforma online "Whistleblowing"** resa accessibile dalla Società - Titolare del trattamento dei dati - tramite il **link sotto riportato, disponibile sul sito web aziendale:**

<https://whistleblowersoftware.com/secure/incofin>

Destinatario diretto delle segnalazioni sarà il **Gestore del Sistema di Whistleblowing**, istituito dalla Società ai sensi del sopra citato D.lgs. n. 24/2023, identificato nella persona del **Dott. Davide Stella, Responsabile della Funzione Compliance di INCOFIN**, società che svolge le attività amministrativo-contabili per conto di INCOFIN, in ragione di un contratto di *service* in essere tra le parti. Per gli opportuni dettagli in tema di *whistleblowing*, si rinvia alla procedura vigente in materia, denominata "**INCOFIN_Procedura Whistleblowing**".

Le segnalazioni di violazioni ex D.lgs. n. 231/2001 pervenute tramite piattaforma saranno **opportunamente condivise dal Gestore del Sistema di Whistleblowing con i membri dell'Organismo di Vigilanza in carica di INCOFIN**, ai fini di una gestione diretta delle stesse da parte di tale Organo.

La segnalazione interna, effettuata in forma scritta, eventualmente presentata ad un soggetto diverso dal Gestore del Sistema di *Whistleblowing* è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante, qualora identificatasi.

Alternativamente le segnalazioni interne possono essere effettuate in **forma orale**, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con con il Gestore del Sistema di *Whistleblowing*, fissato entro un termine ragionevole.

6.3 GESTIONE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

Nell'ambito della **gestione del canale di segnalazione interna**, il Gestore del Sistema di *Whistleblowing* svolge le seguenti attività:

- a) rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;

- b) mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- c) dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- d) fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- e) mette a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne. Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico in una delle forme di cui all'articolo 3, commi 3 o 4 del D.lgs. n. 24/2023. La Società pubblica le informazioni di cui alla presente lettera anche in una sezione dedicata del proprio sito *web*.

Con particolare riferimento alle lettere c) e d), di cui sopra, si evidenzia che successivamente alla ricezione della segnalazione, il Gestore del Sistema di *Whistleblowing* provvede ad effettuare le **necessarie verifiche**. In caso di **infondatezza** della segnalazione procede con l'**archiviazione** del fascicolo prodotto, comunicando al segnalante, nei termini sopra riportati, l'esito motivato e la conclusione del procedimento.

Qualora invece sia accertata la responsabilità del soggetto segnalato, ne viene data **tempestiva comunicazione, oltre che al segnalante e al segnalato**, sempre nei termini sopra riportati, **anche ai referenti aziendali deputati ad assumere le più opportune iniziative ovvero, nei casi più gravi, all'Autorità Giudiziaria competente**. In tale ipotesi, **la Società provvederà ad applicare adeguati provvedimenti disciplinari a carico del responsabile della violazione, ciò coerentemente con quanto stabilito dal sistema sanzionatorio dalla stessa adottato in materia di D.lgs. n. 231/2001**, così come formalizzato al capitolo 7 del presente Modello.

Nel caso in cui la violazione riguardi il **personale dipendente o soggetti terzi** (fornitori, consulenti, etc.), la decisione in merito ai provvedimenti da adottare spetta all'**Amministratore Delegato**.

Qualora la violazione riguardi invece un **componente degli Organi Sociali**, la decisione sull'azione da intraprendere spetta, **in caso di sua appartenenza all'organo di controllo, agli altri membri dell'organo e al Consiglio di Amministrazione, in caso di appartenenza a quest'ultimo, agli altri componenti del medesimo, sentito l'organo di controllo**.

6.4 OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Le segnalazioni di eventuali violazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-*quaterdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", integrato con le modifiche introdotte da decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

È dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al precedente periodo, nonché nelle procedure di segnalazione interna quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni di cui sopra è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

INCOFIN tutela l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Fermo restando quanto sopra previsto, nelle procedure di segnalazione interna la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

6.5 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ogni trattamento dei dati personali, effettuato nell'ambito della gestione delle segnalazioni di violazioni, deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", integrato con le modifiche introdotte da decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-*undecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", integrato con le modifiche introdotte da decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dalla Società, in qualità di titolare del trattamento, per il tramite dell'Organismo di Vigilanza, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Nella definizione del proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, la Società ha individuato misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati. La Società disciplina, inoltre, il rapporto con

eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679.

6.6 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del D.lgs. n. 24/2023 e del principio di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679.

6.7 MISURE DI PROTEZIONE DEL SEGNALANTE (DIVIETO DI RITORSIONE)

Condizioni per la protezione della persona segnalante

Al segnalante dell'eventuale violazione whistleblowing si applicano le più **adeguate misure di protezione**, qui avanti descritte, quando ricorrono le seguenti condizioni:

- al momento della segnalazione, la persona segnalante aveva **fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di applicazione della disciplina** sopra richiamata in tale ambito;
- la **segnalazione** è stata **effettuata sulla base di quanto al riguardo previsto dal presente Modello Organizzativo**, coerentemente con i dettami contenuti nel D.lgs. n. 24/2023.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Salvo quanto previsto dall'articolo 20 del D.lgs. n. 24/2023, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente paragrafo non sono garantite e alla persona segnalante è irrogata una sanzione disciplinare.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche nei casi di segnalazione anonima, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni.

Divieto di ritorsione

Le persone **segnalanti non possono subire alcuna ritorsione**.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati rispetto alle relative prescrizioni del Modello, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione è a carico di colui che li ha posti in essere.

In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dalle persone segnalanti, se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi del presente decreto, una segnalazione e di aver

subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), per «**ritorsione**» si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e che provoca o può provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Di seguito sono indicate **talune fattispecie che** - qualora siano riconducibili all'articolo 2, comma 1, lettera m), del D.lgs. n. 24/2023 - **costituiscono ritorsioni**:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui *social media*, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Misure di sostegno

È istituito presso l'**ANAC** ("Autorità Nazionale Anticorruzione") l'**elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno**. L'elenco, pubblicato dall'ANAC sul proprio sito, contiene gli enti del Terzo settore che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere v) e w), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e che hanno stipulato convenzioni con ANAC.

Le misure di sostegno fornite dagli enti di cui sopra consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

L'autorità giudiziaria ovvero l'autorità amministrativa cui la persona segnalante si è eventualmente rivolta al fine di ottenere protezione dalle ritorsioni può richiedere all'ANAC informazioni e documenti

in ordine alle segnalazioni eventualmente presentate. Nei procedimenti dinanzi all'autorità giudiziaria, si osservano le forme di cui agli articoli 210 e seguenti del Codice di procedura civile, nonché di cui all'articolo 63, comma 2, del codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Protezione dalle ritorsioni

I segnalanti possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito. In tale ipotesi **l'ANAC informa l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.**

Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, l'ANAC può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della Funzione Pubblica e dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ferma restando l'esclusiva competenza dell'ANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 21 del D.lgs. n. 24/2023, più avanti richiamate nel presente documento.

Al fine di regolare tale collaborazione, l'ANAC conclude specifici accordi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'Ispettorato della funzione pubblica e con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli. Le persone segnalanti che siano state licenziate a causa della segnalazione hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

L'autorità giudiziaria adita adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione del divieto di ritorsione e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione della relativa disciplina.

Limitazioni della responsabilità

Non è punibile la persona segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. n. 24/2023 o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, **quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione è stata effettuata ai sensi delle prescrizioni sopra definite** a proposito delle condizioni per la protezione della persona segnalante.

Quando ricorrono le ipotesi di cui sopra è esclusa, altresì, ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

Salvo che il fatto costituisca reato, il segnalante non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

Rinunce e transazioni

Le **rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele sopra indicate in tema di protezione dei segnalanti, non sono valide** salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del Codice civile.

6.8 SANZIONI ANAC

Ai sensi dell'articolo 21 del D.lgs. n. 24/2023, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile le seguenti **sanzioni amministrative pecuniarie**:

- **da 10.000 (diecimila) euro a 50.000 (cinquantamila) euro** quando accerta che sono state commesse **ritorsioni** o quando accerta che la **segnalazione** è stata **ostacolata** o che **si è tentato di ostacolarla** o che è stato **violato l'obbligo di riservatezza** che si è tenuti a rispettare;
- **da 10.000 (diecimila) euro a 50.000 (cinquantamila) euro** quando accerta che non **sono stati istituiti canali di segnalazione**, che **non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni** ovvero che **l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5 del D.lgs. n. 24/2023**, nonché quando accerta che **non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute**;
- **da 500 (cinquecento) euro a 2.500 (duemilacinquecento) euro**, nel caso in cui - salvo quanto sopra previsto a proposito delle limitazioni della responsabilità (si rinvia al relativo paragrafo) - la **persona segnalante sia condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia** (responsabilità penale ovvero responsabilità civile nei casi di dolo o colpa grave).

Nel sistema disciplinare adottato dalla Società ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera e), del D.lgs. n. 231/2001 - descritto nel successivo Capitolo n. 7 cui si rinvia - sono incluse sanzioni nei confronti di coloro che sono ritenuti responsabili degli illeciti di cui sopra.

7. LA DIFFUSIONE DEL MODELLO

7.1 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI

Ai fini di una piena *compliance* al D.lgs. n. 231/2001, è obiettivo di INCOFIN assicurare la più adeguata diffusione delle regole di comportamento e di condotta contenute nel Modello, sia tra le risorse già presenti in azienda sia tra quelle da inserire.

L'attività di informazione e formazione in tale ambito è supervisionata dall'Organismo di Vigilanza della Società.

A tutti i dipendenti è resa disponibile una copia del Codice Etico e del Modello. In fase di assunzione del personale viene raccolto l'impegno formale del singolo dipendente a rispettare i contenuti dei suddetti documenti preventivamente resi disponibili.

I dipendenti sono tempestivamente resi edotti di ogni eventuale aggiornamento apportato al Codice Etico e al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Al personale interno alla Società è periodicamente erogata, inoltre, specifica attività formativa in materia di D.lgs. n. 231/2001. L'attività di *training* è assicurata, in particolare, a seguito di modifiche intervenute nei documenti in oggetto (Modello e Codice Etico).

7.2 INFORMAZIONE ALLE CONTROPARTI ESTERNE

Le controparti esterne (clienti, fornitori, ecc.) devono essere informate in merito ai presidi adottati da INCOFIN per la prevenzione dei rischi-reato ex D.lgs. n. 231/2001.

A tal fine, la Società provvede a diffondere tra le controparti il Codice Etico e un estratto del Modello (contenente le sezioni di competenza) attraverso la distribuzione *one-to-one* degli stessi documenti e/o la loro pubblicazione sul sito *web* aziendale.

Resta a discrezione del vertice aziendale l'eventuale previsione di clausole contrattuali attraverso la cui sottoscrizione le controparti commerciali si impegnano al rispetto delle prescrizioni contenute nei documenti resi disponibili.

8. IL SISTEMA DISCIPLINARE

La definizione di un **sistema di sanzioni** (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza) applicabili in caso di violazione delle regole di condotta imposte dal Modello, rende efficiente l'azione di vigilanza dell'OdV ed ha lo scopo di garantirne l'effettività. La definizione di un sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) e comma 2 *bis*, lettera d) del D.lgs. n. 231/2001, un requisito essenziale ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società.

La definizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, un requisito essenziale del Modello ai fini dell'esenzione rispetto alla responsabilità della Società.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto. Infatti, le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia, indipendentemente dal fatto che eventuali condotte possano determinare l'illecito e che l'Autorità Giudiziaria intenda perseguire tale illecito.

Nella definizione del sistema sanzionatorio, è necessario tenere conto dei seguenti fattori:

- il sistema deve operare in base al **principio della gradualità**, comminando sanzioni proporzionate alla carica ricoperta dal responsabile dell'infrazione, all'infrazione stessa e all'impatto che questa comporta in termini di esposizione al rischio della Società;
- il sistema non può prescindere dal **rispetto della legislazione vigente**, in particolare dall'art. 2106 del Codice Civile (Sanzioni disciplinari).

In caso di violazione del Modello, l'Organismo di Vigilanza accerta le responsabilità del dipendente interessato. Qualora dall'attività di indagine sia confermata la responsabilità del dipendente nell'ambito della commissione della violazione, l'Amministratore Delegato, previa approvazione, qualora necessario, degli ulteriori referenti aziendali autorizzati (componenti del Consiglio di Amministrazione), procede con l'irrogazione delle sanzioni disciplinari identificate nel rispetto del principio di gradualità.

8.1 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

La violazione da parte dei dipendenti delle prescrizioni di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare ad opera di questi stessi soggetti.

In conformità con quanto previsto dall'art. 6 del D.lgs. n. 231/2001, la Società ha introdotto un sistema disciplinare, di seguito illustrato, idoneo a sanzionare il mancato rispetto da parte dei dipendenti delle misure indicate nel Modello, nel rispetto della normativa vigente di riferimento:

- 1) **biasimo inflitto verbalmente** per le mancanze lievi;
- 2) **biasimo inflitto per iscritto** nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
- 3) **multa** in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione;
- 4) **sospensione dalla retribuzione** e dal servizio per un massimo di giorni 10;
- 5) **licenziamento** disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.

In particolare, incorre nel provvedimento del **“biasimo inflitto verbalmente”** il dipendente che:

- violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all’Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere i controlli previsti dalle procedure, etc.) o adotti, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una “non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dalle società con disposizioni di servizio o altro mezzo idoneo”.

Incorre nel provvedimento del **“biasimo inflitto per iscritto”** il dipendente che:

- violi più volte le procedure interne previste dal presente Modello o adotti, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta effettuazione della “non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza delle società con disposizioni di servizio o altro mezzo idoneo”.

Incorre nel provvedimento della **“multa”** il dipendente che:

- esegue con negligenza le procedure interne previste dal presente Modello o adottando, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la determinazione di una situazione di pericolo per l’integrità dei beni delle società o il compimento di atti contrari ai suoi interessi parimenti derivanti dalla “non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dalle società con disposizioni di servizio o altro mezzo idoneo” di cui al punto 1) del Codice Disciplinare.

Incorre nel provvedimento della **“sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 10 giorni”** il dipendente che:

- nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all’interesse di INCOFIN, arrechi danno alle società o la esponga a una situazione oggettiva di pericolo all’integrità dei beni delle società, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la determinazione di un danno o di una situazione di pericolo per l’integrità dei beni delle società o il compimento di atti contrari ai suoi interessi parimenti derivanti dalla “non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dalle società con disposizioni di servizio o altro mezzo idoneo”.

Incorre nel provvedimento del **“licenziamento disciplinare”** il dipendente che:

- adotti, nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico delle società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di “atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia della Società nei suoi confronti”, ovvero il verificarsi delle mancanze richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un grave pregiudizio per la società.

In caso di violazione del Modello si avvia una procedura di accertamento delle responsabilità del dipendente interessato. Qualora dall'attività di accertamento emerga un'effettiva violazione dovuta alla responsabilità del dipendente, si procede all'irrogazione delle sanzioni disciplinari identificate, nel rispetto del principio di gradualità. In ogni caso, gli esiti della procedura di accertamento sono tempestivamente comunicati all'OdV.

Restano ferme – e si intendono qui richiamate – tutte le previsioni di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, tra cui:

- l'obbligo – in relazione all'applicazione di qualunque provvedimento disciplinare – della previa contestazione dell'addebito al dipendente e dell'ascolto di quest'ultimo in ordine alla sua difesa;
- l'obbligo – salvo che per il richiamo verbale – che la contestazione sia fatta per iscritto e che il provvedimento non sia emanato se non decorsi 5 giorni dalla contestazione dell'addebito (nel corso dei quali il dipendente potrà presentare le sue giustificazioni);
- l'obbligo di motivare al dipendente e di comunicare per iscritto la comminazione del provvedimento.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del suo comportamento, nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui le società possono ragionevolmente ritenersi esposte – ai sensi e per gli effetti del Decreto – a seguito della condotta censurata.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza e del Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo, rimanendo quest'ultimo responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari qui delineate su eventuale segnalazione dell'Organismo di Vigilanza e sentito il vertice aziendale.

8.2 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI

In caso di violazione, da parte di dirigenti di INCOFIN delle procedure previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività connesse alle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, la Società provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente di riferimento per i dirigenti dipendenti di aziende del Commercio, Turismo e dei Servizi.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità del dirigente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del suo comportamento, nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta – ai sensi e per gli effetti del Decreto – a seguito della condotta censurata.

8.3 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri di un Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa l'intero Consiglio di Amministrazione affinché assumano gli opportuni provvedimenti ai sensi delle leggi vigenti.

Le sanzioni nei confronti degli Amministratori devono essere parametrize alla gravità dell'infrazione commessa: a titolo meramente esemplificativo, potrà essere deliberato un provvedimento formale di biasimo, la revoca (totale o parziale) delle deleghe operative eventualmente conferite; fino alla convocazione dell'Assemblea degli azionisti per proporre la revoca dell'Amministratore ai sensi dell'art. 2383, co. 3, c.c. ("Nomina e revoca degli Amministratori") e l'eventuale azione di responsabilità.

8.4 MISURE NEI CONFRONTI DELLE CONTROPARTI ESTERNE

Ogni violazione da parte delle controparti commerciali delle prescrizioni al cui rispetto le stesse sono tenute, è sanzionata secondo quanto eventualmente previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti o nelle lettere di incarico, e può determinare la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, ovvero l'esercizio della facoltà di recesso anche senza preavviso dal rapporto stesso. Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora dal comportamento censurabile derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

8.5 MISURE NEI CONFRONTI DEI RESPONSABILI DI ILLECITI RIFERIBILI AL SISTEMA DI SEGNALAZIONE DI "VIOLAZIONI 231"

Tutela del segnalante in "buona fede"

Il sistema disciplinare sopra descritto, adottato da INCOFIN ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera e) del D.lgs. n. 231/2001, è integrato dalle seguenti sanzioni (di natura "convenzionale") la cui applicazione è prevista in caso di commissione di illeciti riconducibili al sistema di segnalazione di "violazioni 231" ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del D.lgs. n. 24/2023:

- **da 5.000 (cinquemila) euro a 25.000 (venticinquemila) euro in caso di accertate ritorsioni, accertato ostacolo, compiuto o tentato, alla segnalazione o violazione dell'obbligo di tutela della riservatezza del segnalante;**
- **da 5.000 (cinquemila) euro a 25.000 (venticinquemila) euro in caso di mancata istituzione dei canali di segnalazione, mancata adozione di procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero non conformità di tali procedure a quelle di cui agli articoli 4 e 5 del D.lgs. n. 24/2023, nonché in caso di mancata verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;**
- **da 250 (duecentocinquanta) euro a 1.250 (mille duecentocinquanta) euro, nel caso in cui - salvo quanto sopra previsto a proposito delle limitazioni della responsabilità (si rinvia al relativo paragrafo) - la persona segnalante sia condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia (responsabilità penale ovvero responsabilità civile nei casi di dolo o colpa grave).**

Tutela del segnalato in "mala fede"

Si evidenzia, infine, che le **segnalazioni manifestamente opportunistiche**, vale a dire effettuate **con dolo o colpa grave** al solo scopo di danneggiare o recare pregiudizio al segnalato o a soggetti a lui collegati, così come ogni altra forma di abuso e di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto giuridico in oggetto, costituiscono **fonte di responsabilità del segnalante, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti**.

Qualora, infatti, ad esito dei debiti approfondimenti la **segnalazione** inviata si riveli **evidentemente infondata ed intenzionalmente calunniosa o diffamatoria**, la Società provvederà ad applicare al responsabile di tale condotta illecita una **sanzione pecuniaria di valore pari a 2.000 (duemila) euro**.

9. LA DESCRIZIONE DELLA SOCIETÀ

9.1 ATTIVITÀ SVOLTA

OMISSIS

9.2 ORGANGRAMMA AZIENDALE

OMISSIS

9.3 STRUTTURA DI GOVERNANCE E CONTROLLO

OMISSIS

10. INTEGRAZIONE TRA IL MODELLO ORGANIZZATIVO ED IL CODICE ETICO

Nonostante il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, presenti una portata diversa rispetto a quella propria del Codice Etico, le prescrizioni contenute nei due documenti sono tra loro integrate.

Sotto tale profilo, infatti:

- il **Codice Etico** rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società allo scopo di esprimere valori e principi di “deontologia aziendale” che riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza da parte dei principali portatori di interesse o *stakeholder* (amministratori, azionisti, clienti, collaboratori esterni, dipendenti, fornitori, banche, ecc.);
- il **Modello** risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio o nell’interesse della Società, possono comportare una responsabilità amministrativa in base a disposizioni del Decreto medesimo).

LE PARTI SPECIALI

Il presente Modello contiene una Parte Speciale per ciascuna categoria di reato presupposto prevista dal Decreto per la quale sono emersi profili di rischio nell'ambito delle attività di *risk assessment*.

L'obiettivo delle Parti Speciali è quello di fornire a tutti i destinatari del Modello delle regole di condotta finalizzate a prevenire la commissione dei reati in esse considerati.

Le Parti Speciali comprendono:

- a) l'elenco dei **reati presupposto** disciplinati dal Decreto;
- b) la rappresentazione delle **aree aziendali** esposte al rischio di commissione dei reati presupposto;
- c) i **processi aziendali** esposti al rischio di commissione dei reati presupposto;
- d) i **principi generali di comportamento** da seguire per la prevenzione del rischio di commissione dei reati;
- e) le **procedure specifiche** che i destinatari sono chiamati a osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- f) i **flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**, finalizzati a garantire un costante monitoraggio dei processi esposti a rischio.

Ciascuna Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Amministratori, dei Dirigenti, dei Responsabili di funzione e più in generale dei dipendenti di INCOFIN di:

- tenere comportamenti che possano portare alla commissione di uno dei reati presupposto;
- tenere comportamenti che, sebbene non risultino tali da costituire di per sé fattispecie di reato, possano diventare potenzialmente rischiosi;
- violare i principi generali di comportamento e le procedure specifiche previste in ciascuna Parte Speciale.

In seguito alle attività di *risk assessment* effettuate, è stato identificato un livello residuo di **esposizione al rischio trascurabile**, per le seguenti categorie di reato previste dal D.lgs. n. 231/2001, le quali, pertanto, non sono oggetto di approfondimento nella sezione dedicata alle Parti Speciali del presente Modello:

- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*);
- Delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater*);
- Delitto di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater. 1*);
- Delitti contro la persona individuale¹⁰ (art. 25-*quinquies*);
- Reati di *market abuse* (art. 25-*sexies*);
- Delitti in violazione del diritto di autore (art. 25-*novies*);
- Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies*);
- Delitti di razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies*);
- Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies*);
- Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies*);

¹⁰ Inclusa la fattispecie illecita di "caporalato", introdotta dalla L. 199/2016 "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo", pubblicato in G.U. n. 257 del 3 novembre 2016.

- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-*duodevicies*);
- Illeciti relativi alla qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini.

PARTE SPECIALE A - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La presente Parte Speciale “A” intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Dirigenti, dai Responsabili di funzione e dai dipendenti (“destinatari”) al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dagli articoli 24 e 25 del Decreto.

Per una maggiore chiarezza espositiva di seguito si richiamano gli articoli del Codice penale che definiscono rispettivamente la figura di “pubblico ufficiale” e di “persona incaricata di pubblico servizio”:

Art. 357 c.p. – Nozione del pubblico ufficiale

“Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi”.

Art. 358 c.p. – Nozione di persona incaricata di pubblico servizio

“Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, presentano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

1. REATI PRESUPPOSTO

Art. 24 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

L’Art. 24 del D.lgs. n. 231/2001 comprende i seguenti reati previsti dal **Codice penale**:

- **Art. 316-bis. c.p. – Malversazione di erogazioni pubbliche** – Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni [32 *quater*].
- **Art. 316 ter c.p. – Indebita percezione di erogazioni pubbliche** – Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis, è punito, con la reclusione da sei mesi a tre anni, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo,

comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

- **Art. 353 c.p. – Turbata libertà degli incanti** – È punito chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti (artt. 534 c.p.c., 576-581 c.p.c., 264) o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti.

La punizione è più severa se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà (art. 32-*quater*).

- **Art. 353-bis c.p. – Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente** – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.
- **Art 356 c.p. – Frode nelle pubbliche forniture** – La norma è diretta a reprimere le frodi nell'esecuzione o nell'adempimento dei contratti di fornitura conclusi con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.
- **Art. 640. c.p., comma 2, n.1) – Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico** – Si verificano gli estremi di tale reato quando un soggetto, inducendo taluno in errore con artifici o raggiri, procuri a sé o a terzi un ingiusto profitto con danno altrui. Ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 tale illecito rileva qualora sia commesso ovvero ne sia tentata la commissione ai danni dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea. La casistica collegata a tale ipotesi di reato può essere ampia: i dipendenti e i funzionari della Società possono integrare in vari modi la fattispecie in esame.
- **Art. 640 bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** – La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee [32-*quater*].
- **Art. 640-ter. c.p. – Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico** – La fattispecie in esame è diretta a reprimere le ipotesi di illecito arricchimento conseguito attraverso l'impiego fraudolento di un sistema informatico, fenomeno che si verifica ogniqualvolta si attui un'interferenza con il regolare svolgimento di un processo di elaborazione di dati al fine di ottenere, come conseguenza della alterazione del risultato della elaborazione, uno spostamento patrimoniale ingiustificato o un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Quanto alla condotta essa consiste in qualsiasi alterazione del funzionamento di un sistema informatico, senza averne il diritto, su dati, informazioni o programmi contenuti nel sistema o ad esso pertinenti, procurando in tal modo a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico.

- **Art 356 c.p. – Frode nelle pubbliche forniture** – La norma è diretta a reprimere le frodi nell'esecuzione o nell'adempimento dei contratti di fornitura conclusi con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

L'art. 24 del Decreto richiama anche il **reato di frode ai danni del Fondo europeo agricolo**, così come disciplinato dall'art.2 della legge n. 898/1998 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo*). In particolare, la norma sanziona chiunque mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Art. 25 – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione

L'art. 25 del D.lgs. n. 231/2001 comprende i seguenti reati previsti dal Codice penale:

- **Art. 314 c.p. – Peculato** – Commette tale illecito il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria. La norma si applica quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.
- **Art 314 bis- Indebita destinazione di denaro o cose mobili** – Fuori dai casi previsti dall'articolo 314, commette illecito il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto¹¹.
- **Art. 316 c.p. – Peculato mediante profitto dell'errore altrui** – Commette tale illecito il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nell'esercizio delle proprie funzioni, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità. La norma si applica quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.
- **Art. 317 c.p. – Concussione** – Commette tale reato il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.
- **Art. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione** – Commette tale reato il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve per sé o

¹¹ La legge n. 112 dell'8 agosto 2024 converte il Decreto legge 92/2024 recante "misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia", che introduce nel Codice penale il nuovo reato ex art. 314 bis «Indebita destinazione di denaro o cose mobili. La legge, da un lato elimina tra i reati presupposto l'art. 323 c.p. «Abuso di ufficio» e, dall'altro, introduce l'art. 314 bis c.p.

per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa. Di tale illecito rispondono sia il corruttore sia il pubblico ufficiale corrotto.

- **Art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio** – Il reato si configura nel momento in cui il pubblico ufficiale per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d’ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.
- **Art. 319-bis c.p. – Circostanze aggravanti** – Aumento della pena se il reato ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata la Pubblica Amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.
- **Art. 319-ter c.p. – Corruzione in atti giudiziari** – Si caratterizza rispetto a quelli precedenti sotto il profilo del dolo specifico. Risponderà del reato in esame, la Società che coinvolta in un processo il cui esito negativo potrebbe recargli un grave danno patrimoniale, decida di corrompere il giudice incaricato del processo al fine di conseguire un risultato favorevole.
- **Art. 319-quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità** – Commette tale reato il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. È punito anche chi dà o promette denaro o altra utilità. La norma prevede la condanna del reo nell’ipotesi in cui il fatto offenda gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.
- **Art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio** – Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio.
- **Art. 321 c.p. – Pene per il corruttore** – Le pene stabilite nel primo comma dell’art. 318, nell’art. 319, nell’art. 319 *bis*, nell’art. 319 *ter* e nell’art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.
- **Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione** – Tale reato può riguardare un atto d’ufficio: in tal caso ne risponde chiunque offre o promette denaro o altre utilità non dovute ad un pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualifica di pubblico impiegato, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, sempre che l’offerta o la promessa non sia accettata. Il reato, inoltre, può riguardare un atto contrario ai doveri d’ufficio: in tal caso ne risponde chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuta ad un pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio con qualifica di pubblico impiegato, per indurlo ad omettere o ritardare un atto d’ufficio o di servizio, sempre che l’offerta o la promessa non sia accettata.
- **Art. 322-bis c.p. – Peculato¹², concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione, istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri** – Tale articolo estende i menzionati reati anche a tutti i membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità Europee, nonché ai funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri.
- **Art. 346-bis c.p. – Traffico di influenze illecite** – Commette tale reato colui che, fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-*ter* e nei reati di corruzione di cui all’articolo

¹² Ai sensi dell’articolo 314 c.p. il reato di peculato si configura ove il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, avendo il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altre cose mobili altrui per ragioni legate al proprio ufficio o servizio, se ne appropri.

322-*bis*, utilizzando intenzionalmente allo scopo¹³ relazioni con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altre utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

È punito, altresì, colui che indebitamente dà o promette denaro o altre utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altre utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis* in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Per la Società sono previste sanzioni pecuniarie da 100 a 800 quote (da 25.800 euro a 1.239.000 euro).

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 317, 319, anche aggravato ai sensi dell'articolo 319-*bis* quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-*ter*, comma 1 e comma 2, 319-*quater*, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da soggetti in posizione sub-apicale.

Tuttavia, se prima della sentenza di primo grado la Società si è efficacemente adoperata per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

¹³La Legge n. 114 del 9 agosto 2024, recante "Modifiche al Codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare" abroga l'art 323 c.p. dal Codice penale e modifica l'art 346 bis c.p. «traffico di influenze illecite», riducendo l'ambito di applicabilità alle sole relazioni del mediatore con il pubblico ufficiale effettivamente utilizzate (non solo vantate) e esistenti (non solo asserite).

2. PROCESSI A RISCHIO

OMISSIS

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

OMISSIS

4. PROCEDURE SPECIFICHE

OMISSIS

5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

OMISSIS

PARTE SPECIALE B – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

La presente Parte Speciale “B” intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli amministratori, dai dirigenti, dai dipendenti, dai collaboratori e più in generale dai terzi che collaborano con la Società nello svolgimento dei processi a rischio per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, al fine di prevenire la commissione dei **delitti informatici e del trattamento illecito di dati**.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’articolo 24-*bis* del Decreto.

1. REATI PRESUPPOSTO

L’art. 7 della Legge n. 48/2008, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno", ha introdotto l’art. 24-*bis* del D.lgs. n. 231/2001: “Delitti informatici e trattamento illecito di dati”, che richiama i seguenti articoli del Codice penale:

- **Art. 491-*bis* c.p. Falsità in documenti informatici** – Delitto di contraffazione ovvero di alterazione di documenti informatici pubblici o privati;
- **Art. 615-*ter* c.p. Accesso abusivo ad un sistema automatico o telematico** – Un soggetto non autorizzato si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo;
- **Art. 615-*quater* c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all’accesso a sistemi informatici o telematici** – Un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo;
- **Art. 615-*quinquies* c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico** – Un soggetto, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici;
- **Art. 617-*quater* c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche** – Un soggetto fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico od intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena prevista per tale condotta si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato;

- **Art. 617-quinquies c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche** – Un soggetto, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi;
- **Art 629 comma 3 c.p: Estorsione mediante reati informatici:** Un soggetto, al fine di conseguire un ingiusto profitto, costringe taluno, attraverso comportamenti illeciti che coinvolgono strumenti informatici o digitali (reati informatici di cui agli art. 615 ter, 617 quater, 617 sexies, 635 bis, 635 quater e 635 quinquies) o attraverso la minaccia di compierli, a fare od omettere qualcosa, arrecandogli un danno¹⁴.
- **Art. 635-bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici** – Un soggetto distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui;
- **Art. 635-ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità** – Un soggetto distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità;
- **Art. 635-quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici** – Un soggetto, mediante le condotte di cui all'art. 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento;
- **Art. 635-quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità** – Il delitto si configura se il fatto di cui all'art. 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento;
- **Art. 640-quinquies c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica** – Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, al fine

¹⁴ La fattispecie di estorsione mediante reati informatici è stata introdotta al comma 3 dell'art 629 c.p., dalla legge n. 90 del 28 giugno 2024, che ha anche previsto un aumento delle sanzioni per l'ente nei casi di commissione di uno dei reati informatici previsti dall'art. 24-bis D.lgs. 231/2001.

di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Il Decreto-legge n. 105/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2019 ha introdotto all'art. 1, comma 11-*bis*, una responsabilità dell'ente nell'ipotesi di **violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica**. L'illecito si verrebbe a configurare nell'ipotesi in cui un soggetto, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti o attività ispettive di vigilanza fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o gli aggiornamenti degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici, per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto.

In relazione ai reati di cui all'art. 24-*bis*, per la Società sono previste sanzioni pecuniarie da 100 a 500 quote (da 25.800 euro a 774.500 euro) e sanzioni interdittive, per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

Per la Società sono previste sanzioni pecuniarie da 200 a 700 quote (da 51.600 Euro a 1.084.300 Euro) e sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2 del D.lgs. n. 231/2001, per un periodo non inferiore a due anni.

2. PROCESSI A RISCHIO

OMISSIS

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

OMISSIS

4. PROCEDURE SPECIFICHE

OMISSIS

5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

OMISSIS

PARTE SPECIALE C – REATI SOCIETARI

La presente Parte Speciale “C” intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Dirigenti, dai Responsabili di funzione e dai dipendenti (“destinatari”) al fine di prevenire il rischio di commissione dei Reati Societari.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’articolo 25-ter del Decreto.

1. REATI PRESUPPOSTO

Art. 25-ter – Reati societari e corruzione tra privati

L’art. 3 del D.lgs. n. 61/2002 ha introdotto l’art. 25-ter del D.lgs. n. 231/2001, all’interno del quale sono richiamati i seguenti articoli del Codice civile:

- **Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali** - Si tratta di un reato di pericolo concreto che si realizza attraverso la consapevole esposizione nelle comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero attraverso l’omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del Gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.
- **Art. 2621-bis c.c. – Fatti di lieve entità** – La fattispecie in esame costituisce una circostanza attenuante nella commissione del reato di false comunicazioni sociali di cui all’articolo 2621 del c.c., nel caso in cui, salvo che costituiscano più grave reato, i fatti in esso previsti, siano di lieve entità, in considerazione della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui sopra quando i fatti di cui all’articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.
- **Art. 2622 c.c. – False comunicazioni sociali delle società quotate** – Si Tratta di un reato di pericolo concreto che si realizza attraverso l’esposizione nelle comunicazioni sociali previste dalla legge per le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione Europea, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, ovvero attraverso l’omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del Gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Alle società di cui sopra sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;

- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi.

- **Art. 2623 c.c. – Falso in prospetto – ABROGATO dall'art. 34, comma 2, L. 28 dicembre 2005, n. 262** *[Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno.
Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è della reclusione da uno a tre anni].*
- **Art. 2624 c.c. – Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione – ABROGATO dall'art. 37, comma 34, D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39** *[I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni].¹⁵*
- **Art. 2625 c.c. Impedito controllo** – Il reato viene commesso dagli amministratori che, occultando i documenti o con altri idonei artifici, impediscano o comunque ostacolino lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci od a altri organi sociali.
- **Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti** – La fattispecie in esame sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, a vantaggio dei soci.
- **Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve** – Il reato in esame consiste nella sottrazione di una parte del capitale sociale a quella che, per legge, è la sua destinazione naturale, ossia la funzione di strumento per il conseguimento dell'utile sociale e di garanzia dei creditori.

¹⁵ A proposito delle massime relative a tale articolo, si richiama la sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, Sentenza 23 giugno 2011 (dep. 22 settembre 2011), n. 34476: *“Il delitto di falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni delle società di revisione, già previsto dall'abrogato art. 174-bis D.L. vo n. 58 del 1998 ed ora configurato dall'art. 27 D.L. vo n. 39 del 2010, non è richiamato nei cataloghi dei reati presupposto della responsabilità da reato degli enti che non menzionano le surrichiamate disposizioni e conseguentemente non può costituire il fondamento della suddetta responsabilità. (In motivazione la Corte ha altresì precisato che anche l'analoga fattispecie prevista dall'art. 2624 c.c., norma già inserita nei suddetti cataloghi, non può essere più considerata fonte della menzionata responsabilità atteso che il D.L. vo n. 39 del 2010 ha provveduto ad abrogare anche il citato articolo)”*.

- **Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali** – Si mira a tutelare l'integrità e l'effettività del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge. Benché non vi sia un divieto assoluto in merito alle operazioni di *buy back*, la normativa vigente lascia trasparire la diffidenza del legislatore in merito a tali pratiche.
- **Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori** – Il reato si configura qualora i creditori societari subiscano un danno risultante dalla riduzione del capitale sociale, dalla fusione con altre Società o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge (reato di evento) e cagionando danno ai creditori.
- **Art. 2629-bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto di interessi** – Il reato si configura quando l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391 c.c. ossia quando uno dei soggetti di cui prima ha in una determinata operazione, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società, non ne dà debita comunicazione agli altri amministratori e non si astiene dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa, arrecando danno alla Società o a terzi.
- **Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale** – Tale reato si perfeziona nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti formino o aumentino fittiziamente il capitale della Società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.
- **Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori** – il reato può essere commesso dai liquidatori della società che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.
- **Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati** – il reato è commesso quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà; la pena si applica anche se il fatto è commesso da chi, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo e/o da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza degli uni o degli altri. È punito inoltre chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti a tutte le persone sopra indicate.
- **Art. 2635-bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati** – il reato è commesso da chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovute agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà. La pena prevista si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o

dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

- **Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea** – Il reato si attua qualora con atti simulati o con frode si determini la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Tale reato può essere commesso da chiunque (“reato comune”), e quindi anche da soggetti esterni alla Società.
- **Art. 2637 c.c. Aggiotaggio** – Il reato si realizza attraverso la diffusione di notizie false o attraverso la realizzazione di operazioni simulate o altri artifici che provochino una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.
- **Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza** – Tale reato può essere commesso dagli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare.
- **Art. 54 del D.lgs. n. 19/2023 – False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare** – Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29 (dello stesso decreto), forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-*bis* del Codice penale.

Per la società sono previste sanzioni pecuniarie da 100 a 600 quote (da 25.800 euro a 929.400 euro) e, per i reati ex art. 2635 e 2635-*bis* del Codice civile, sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2 del D.lgs. n. 231/2001.

2. PROCESSI A RISCHIO

OMISSIS

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

OMISSIS

4. PROCEDURE SPECIFICHE

OMISSIS

5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

OMISSIS

PARTE SPECIALE D – REATI TRANSNAZIONALI

La presente Parte Speciale “D” intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Dirigenti, dai Responsabili di funzione e dai dipendenti (“destinatari”) al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati transnazionali.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’art. 10 della L. 146/2006 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 Novembre 2000 ed il 31 Maggio 2001”.

1. REATI PRESUPPOSTO

Per una maggiore chiarezza si specifica che si considera transnazionale il reato che coinvolgendo un gruppo criminale organizzato:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero, sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

L’art. 10 della L. 146/2006 annovera le fattispecie di reato di seguito indicate:

- **reati associativi:**
 - **Art. 416 c.p. – Associazione per delinquere** – Associazione realizzata da tre o più persone allo scopo di commettere più delitti.
 - **Art. 416-bis c.p. – Associazione di tipo mafioso** – Associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasioni di consultazioni elettorali.
 - **Art. 291-*quater* del Testo Unico di cui al DPR n. 43/1973** – Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.
 - **Art. 74 del Testo Unico di cui al DPR n. 309/1990** – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.
- **reati concernenti il traffico di immigrati:**
 - **Art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.lgs. n. 286/1998 – Disposizioni contro le immigrazioni clandestine** – Reato commesso dal soggetto che, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l’ingresso di taluno nel territorio

dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

▪ **reati di intralcio alla giustizia:**

- **Art. 377-bis c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** – Reato commesso dal soggetto che, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti l'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.
- **Art. 378 c.p. – Favoreggiamento personale** – Reato commesso dal soggetto che, a seguito del verificarsi di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

Per la Società sono previste sanzioni pecuniarie da 100 a 1000 quote (da 25.800 euro a 1.549.000 euro) e sanzioni interdittive (ad eccezione dei reati di intralcio alla giustizia, per i quali è prevista la sola sanzione pecuniaria) per un periodo da tre mesi fino all'interdizione definitiva (nel caso in cui lo scopo dell'ente sia la commissione dei predetti reati).

2. PROCESSI A RISCHIO

OMISSIS

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

OMISSIS

4. PROCEDURE SPECIFICHE

OMISSIS

5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

OMISSIS

PARTE SPECIALE E – REATI CONTRARI ALLA SALUTE E ALLA SICUREZZA SUL LAVORO

Al fine di prevenire il potenziale rischio di commissione dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la presente Parte Speciale “E” intende disciplinare i comportamenti e le azioni al cui rispetto sono tenuti gli Amministratori, i Dirigenti, i responsabili di Funzione, i dipendenti e tutte le figure aziendali coinvolte nelle attività di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro, coerentemente con quanto previsto dalla normativa di riferimento (“destinatari”).

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’articolo 25-septies del Decreto.

1. REATI PRESUPPOSTO

Art. 25-septies – Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro

I reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono disciplinati all’art. 25-septies del D.lgs. n. 231/2001, che, in seguito alla modifica introdotta dall’art. 300 del D.lgs. n. 81/2008, "Attuazione dell'art. 1 della L. n. 123/2007", comprende le seguenti fattispecie di reato previste dal Codice penale:

- **Art. 589 c.p. – Omicidio colposo:**
 - a) **commesso con violazione delle disposizioni di cui all’art. 55 del D.lgs. n. 81/2008** – Reato che si configura qualora si cagioni per colpa la morte di una persona, in caso di omessa valutazione dei rischi, mancata o parziale formalizzazione o aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ovvero mancata nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
 - b) **commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro** – Reato che si configura qualora si cagioni per colpa la morte di una persona, in violazione delle norme sulla sicurezza.

- **Art. 590 c.p. – Lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro** – Reato che si configura qualora si cagioni per colpa una lesione personale, in violazione delle norme sulla sicurezza.

Con specifico riferimento alle **lesioni personali**, si evidenzia che le stesse si definiscono:

- **gravi**, se dal fatto deriva: una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; l’indebolimento permanente di un senso o di un organo;
- **gravissime**, se dal fatto deriva: una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso; la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Per la società sono previste sanzioni pecuniarie da 100 a 1000 quote (da 25.800 euro fino a 1.549.000 euro) e sanzioni interdittive non inferiori a tre mesi e fino ad un anno.

2. PROCESSI A RISCHIO

OMISSIS

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

OMISSIS

4. PROCEDURE SPECIFICHE

OMISSIS

5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

OMISSIS

PARTE SPECIALE F – REATI DI RICICLAGGIO E DI AUTORICICLAGGIO

La presente Parte Speciale “F” intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Dirigenti, dai Responsabili di funzione e dai dipendenti (“destinatari”) al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati di riciclaggio e di autoriciclaggio.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’articolo 25-*octies* del Decreto.

1. REATI PRESUPPOSTO

Art. 25-*octies* – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

L’art. 25-*octies* del D.lgs. n. 231/2001 richiama i seguenti articoli del Codice penale:

- **Art. 648 c.p. – Ricettazione** – Fuori dei casi di concorso nel reato, il reato si configura quando il soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.
La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell’articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell’articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell’articolo 625, primo comma, n. 7-bis).
Specifica pena si applica quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
La pena è aumentata se il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.
Specifiche pene si applicano, se il fatto è di particolare tenuità, nel caso di denaro o cose provenienti da delitto o da contravvenzione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l’autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.
- **Art. 648-bis c.p. – Riciclaggio** – Fuori dei casi di concorso nel reato, è punito chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
Specifica pena si applica quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.
- **Art. 648-ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** – Fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, il reato si configura quando il soggetto impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Specifica pena si applica quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

- **Art. 648-ter.1 c.p. – Autoriciclaggio** – È punito chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Specifico pena si applica quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416.bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Il D.lgs. 30 novembre 2021, n. 195 ha modificato l'art. 25-octies del D.lgs. n. 231/2001, realizzando un ampliamento dei reati presupposto dei delitti di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio ed impiego di beni o utilità di provenienza illecita, che – ad oggi – contemplano, altresì, le contravvenzioni (punte con l'arresto superiore nel massimo ad 1 anno o nel minimo a 6 mesi) e, nel caso del riciclaggio e dell'autoriciclaggio, anche i delitti colposi (es. art. 590 c.p. "Lesioni personali colpose").

Con specifico riferimento al reato di auto-riciclaggio, si evidenzia che la relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo recante l'"Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale", in esame definitivo al Consiglio dei ministri del 4 novembre 2021, ha previsto che "le criptovalute sono riconducibili alle altre utilità di cui all'art. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p., essendo tra queste compresa qualsiasi entità economicamente valutabile [...]; tra le criptovalute rientrano i bitcoin, che sono stati, tra l'altro, qualificati come beni ai sensi dell'art. 810 c.c.". Ne consegue che le operazioni compiute con valuta virtuale sono sussumibili nella sfera applicativa dei delitti in esame.

Mentre, dunque, nella previgente formulazione normativa né le contravvenzioni né i delitti colposi potevano costituire presupposto di alcuna delle fattispecie in esame, con l'emanazione del D.lgs. n. 195/2021 entrambe le categorie di reati costituiscono - assieme ai delitti dolosi - presupposto potenziale delle fattispecie di riciclaggio e autoriciclaggio.

È bene sottolineare come debba, ad ogni modo, trattarsi di contravvenzioni o delitti colposi generatori di provento - vale a dire di un profitto (inteso anche in termini di risparmio di spesa) - oggetto di riciclaggio con distinta e successiva condotta.

In tema di contravvenzioni, appaiono richiamabili eventuali violazioni del Codice dell'Ambiente, disciplinato dal D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., che prevede alcune contravvenzioni che superano i 6 mesi nel minimo edittale o l'anno nel massimo: cfr. artt. 137 (scarico di acque reflue industriali), 256 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata), 257 (bonifica dei siti), 259 (traffico illecito di rifiuti), 261 bis (incenerimento di rifiuti pericolosi). O ancora, eventuali violazioni previste nel Libro III del Codice Penale - ad es. *ex artt. 678-bis* (detenzione abusiva di precursori di esplosivi) e 733 bis (distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto) - ovvero quelle contenute nel Testo unico urbanistico (D.P.R. 380/2001), all'art 44, con riguardo all'esecuzione di lavori in totale difformità e alla lottizzazione abusiva.

Eventuali violazioni, invece, del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (Testo unico sicurezza sul lavoro) di fatto non rilevano ai sensi dei nuovi dettami normativi, ciò dal momento che nessuna tra queste fattispecie contravvenzionali rispetta i limiti edittali richiesti.

Per quanto riguarda i delitti colposi ipotizzabili alla base dei reati di riciclaggio e autoriciclaggio, si segnalano i delitti contro l'incolumità pubblica, l'omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro; l'avvelenamento colposo di acque o sostanze alimentari; l'inquinamento e il disastro ambientale colposo. E ancora, l'omicidio colposo e le lesioni colpose commesse in violazione della normativa contro gli infortuni sul lavoro, casi in cui il risparmio di spesa deriverebbe non dal reato di evento ma dalla violazione della normativa antinfortunistica che ne costituisce la condotta.

Si evidenzia che le ipotesi di reato sopra evidenziate non trovano verosimile applicazione presso la Società.

In caso di commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, per la Società sono previste sanzioni pecuniarie da 200 a 1.000 quote (da 51.600 euro a 1.549.000 euro) e sanzioni interdittive *ex art. 9, comma 2* del D.lgs. n. 231/2001, per un periodo da tre mesi a due anni.

Reato di autoriciclaggio

In merito alla concreta applicabilità della condotta illecita in esame alle società sono emersi da subito differenti profili interpretativi. In particolare, essendo presente nella norma un generico riferimento ai delitti non colposi, la dottrina si è divisa tra: *i)* chi ritiene che la nuova fattispecie non richieda particolari interventi di aggiornamento dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, in quanto il reato fonte assume rilievo ai fini della responsabilità della società solo se già incluso nel perimetro del Decreto; *ii)* chi, all'opposto, è dell'avviso che il reato fonte rilevi anche quando sia posto in essere tramite la commissione di fattispecie dolose non comprese nell'attuale perimetro del Decreto.

Seguire questa seconda interpretazione comporterebbe senza dubbio un sensibile impatto sullo sforzo richiesto ai destinatari del Decreto. Le società sarebbero di fatto chiamate - in fase di *risk assessment* e di costruzione delle relative cautele - a tenere conto di una vastità di potenziali condotte illecite tra loro eterogenee, che rischierebbe di rendere inefficace qualsiasi Modello.

Come rilevato da Confindustria: *"..., per effetto dell'interpretazione estensiva (la seconda sopra richiamata), l'ente potrebbe incorrere nella responsabilità 231 anche in relazione a reati estranei al catalogo contenuto nel decreto 231. Tale catalogo perderebbe la natura tassativa e risulterebbe integrato attraverso il rinvio indeterminato a ulteriori fattispecie di reato, con la conseguente difficoltà*

di predisporre adeguate misure di prevenzione e il rischio di allargare l'ambito di applicazione dei Modelli 231 a ulteriori aree di compliance non ricomprese nell'ambito del decreto 231.”.

Parallelamente è utile qui richiamare la recente pronuncia della Suprema Corte (Cassazione Penale, Sezione VI sentenza n. 3635 del 24 gennaio 2014) in riferimento alle fattispecie illecite dei delitti associativi (artt. 416 e 416-bis c.p.) per le quali il Legislatore ha adottato un meccanismo di rinvio indeterminato simile a quello introdotto per il reato di autoriciclaggio. In particolare, la Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi in merito alla presentazione di un ricorso avverso un provvedimento di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, ha ritenuto fondato tale ricorso adducendo, tra le altre, le seguenti motivazioni: *i) occorre rilevare come “l'impostazione ricostruttiva seguita dal provvedimento impugnato sia inficiata da un vizio di fondo, laddove si è ritenuto di valorizzare, ai fini della responsabilità amministrativa delle società ricorrenti, una serie di fattispecie di reato – omissis – del tutto estranee al **tassativo catalogo dei reati presupposto dell'illecito dell'ente collettivo** e come tali oggettivamente inidonee, ex art. 2, 5, 24 ss. del D.lgs. n. 231/2001, a fondarne la stessa imputazione di responsabilità”; ii) “né la rilevanza di quelle fattispecie può essere indirettamente recuperata, ai fini della individuazione del profitto confiscabile, nella diversa prospettiva di una loro imputazione quali **delitti-scopo del reato associativo contestato** – omissis – poiché in tal modo la norma incriminatrice di cui all'art. 416 c.p. – omissis – si trasformerebbe, in violazione del principio di tassatività del sistema sanzionatorio contemplato dal D.lgs. n. 231/2001, in una disposizione “aperta”, dal contenuto elastico, potenzialmente idoneo a ricomprendere nel novero dei reati presupposto qualsiasi fattispecie di reato, con il pericolo di un'ingiustificata dilatazione dell'area di potenziale responsabilità dell'ente collettivo, i cui organi direttivi, peraltro, verrebbero in tal modo costretti ad adottare su basi di assoluta incertezza, e nella totale assenza di criteri di riferimento, i modelli di organizzazione e di gestione previsti dall'art. 6 del citato D.lgs., scomparendone di fatto ogni efficacia in relazione agli auspicati fini di prevenzione”.*

In relazione ai delitti fonte non colposi attualmente ricompresi nel D.lgs. n. 231/2001, al cui rischio di commissione INCOFIN risulta potenzialmente esposta (ad es.: reati contro la Pubblica Amministrazione, delitti di criminalità organizzata, reati tributari), si rinvia alle rispettive Parti Speciali del presente Modello, ciascuna illustrativa, *inter alia*, del sistema preventivo di riferimento (principi generali di comportamento e procedure specifiche).

Con riferimento al reato di autoriciclaggio, complessivamente inteso, appaiono idonei i presidi (principi generali di comportamento e procedure specifiche) adottati ai fini preventivi dei reati societari e dei reati di riciclaggio.

Da ultimo, con riferimento all'applicabilità della fattispecie di autoriciclaggio alle persone giuridiche, si ritiene utile segnalare il permanere di dubbi interpretativi nell'ipotesi, tutt'altro che remota, in cui il reato fonte sia commesso da una risorsa aziendale diversa da quella che in seguito – consapevolmente o inconsapevolmente – mette in atto la condotta di reimpiego del provento illecito nell'attività della società.

2. PROCESSI A RISCHIO

OMISSIS

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

OMISSIS

4. PROCEDURE SPECIFICHE

OMISSIS

5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

OMISSIS

PARTE SPECIALE G – DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

La presente Parte Speciale “F” intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Dirigenti, dai Responsabili di funzione e dai dipendenti (“destinatari”) al fine di prevenire il rischio di commissione dei delitti di criminalità organizzata.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’articolo 24-ter del Decreto.

1. REATI PRESUPPOSTO

Art. 24-ter – Delitti di criminalità organizzata

L’art. 2, comma 29, della Legge n. 94 del 15 luglio 2009, “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, ha introdotto l’art. 24-ter del D.lgs. n. 231/2001: “Delitti di criminalità organizzata”, che richiama i seguenti articoli del Codice penale:

- **Art. 416 c.p. Associazione per delinquere** – Associazione realizzata da tre o più persone allo scopo di commettere più delitti;
- **Art. 416-bis c.p. Associazione di tipo mafioso anche straniera**– Associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasioni di consultazioni elettorali;
- **Art. 416-ter c.p. Scambio elettorale politico mafioso** – Ottenimento della promessa di voti per sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali in cambio dell’erogazione di denaro;
- **Art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di estorsione** – Sequestro di una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione;
- **Art. 74 Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope** – Associazione realizzata da tre o più persone al fine di coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o mettere in vendita, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito, consegnare per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope;
- **Art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.** – Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo.

Per la Società sono previste sanzioni pecuniarie da 300 a 1000 quote (da 77.400 euro a 1.549.000 euro) e sanzioni interdittive, per un periodo da un anno fino all’interdizione definitiva (nel caso in cui lo scopo dell’ente sia la commissione dei predetti delitti).

2. PROCESSI A RISCHIO

OMISSIS

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

OMISSIS

4. PROCEDURE SPECIFICHE

OMISSIS

5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

OMISSIS

PARTE SPECIALE H – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

La presente Parte Speciale "H" intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli amministratori, dai dirigenti, dai dipendenti, dai collaboratori, nonché dai fornitori e dai terzi che collaborano con la Società nello svolgimento dei processi a rischio, al fine di prevenire la commissione dei **delitti contro l'industria e il commercio**.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall'art. 25-bis.1 del Decreto.

1. REATI PRESUPPOSTO

Art. 25-bis.1 – Delitti contro l'industria e il commercio

L'art. 15, comma 7, della Legge n. 99 del 23 luglio 2009, "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", ha apportato modifiche alle norme previste in tema di tutela penale dei diritti di proprietà industriale, introducendo all'interno del Decreto l'art. 25-bis.1, che richiama i seguenti illeciti previsti dal Codice penale:

- **Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio** – utilizzo di violenza ovvero di mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.
- **Art. 513-bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza** – compimento di atti di concorrenza con violenza o minaccia nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva.
- **Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali** – messa in vendita o altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, di prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagionando un nocumento all'industria nazionale.
- **Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio** – consegna all'acquirente di una cosa mobile per un'altra, ovvero di una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico.
- **Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine** – messa in vendita o altrimenti in commercio di sostanze alimentari non genuine come genuine.
- **Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci** – detenzione¹⁶, messa in vendita o altrimenti in circolazione di opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, la provenienza o la qualità dell'opera o del prodotto.
- **Art. 517-ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale** – fabbricazione o utilizzo industriale di oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.
- **Art. 517-quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari** – contraffazione o alterazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

¹⁶ A seguito della modifica introdotta dalla Legge 206/2023, è oggi penalmente rilevante non solo la vendita o messa in circolazione di tali prodotti, ma anche la mera detenzione degli stessi. Tale estensione comporta un ampliamento del perimetro di rischio ai fini della responsabilità dell'ente.

Per la società sono previste sanzioni pecuniarie da 100 a 800 quote (da 25.800 euro a 1.239.200 euro) e sanzioni interdittive ove previste, per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

2. PROCESSI A RISCHIO

OMISSIS

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

OMISSIS

4. PROCEDURE SPECIFICHE

OMISSIS

5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

OMISSIS

PARTE SPECIALE I – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA

La presente Parte Speciale “I” intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Dirigenti, dai Responsabili di funzione e dai dipendenti (“destinatari”) al fine di prevenire il rischio di commissione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’articolo 25-*decies* del Decreto.

1. REATI PRESUPPOSTO

Art. 25-*decies* – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria

La Legge n. 116 del 3 agosto 2009, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, all’articolo 4 prevede l’inserimento nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 dell’articolo 25-*decies*:

- **Art. 377-*bis* c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria** – Reato commesso dal soggetto che, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti l’autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

In relazione alla commissione del delitto di cui all’art. 377-*bis* del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote (da 25.800 euro a 774.500 euro).

2. PROCESSI A RISCHIO

OMISSIS

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

OMISSIS

4. PROCEDURE SPECIFICHE

OMISSIS

5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

OMISSIS

PARTE SPECIALE L – REATI AMBIENTALI

La presente Parte Speciale “L” intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli amministratori, dai dirigenti, dai dipendenti e dai collaboratori nonché dai fornitori e dai terzi che collaborano con la Società nello svolgimento dei processi a rischio, al fine di prevenire la commissione dei **reati ambientali**.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’art. 25-*undecies* del Decreto.

1. REATI PRESUPPOSTO

Art. 25-*undecies* – Reati ambientali

Il D.lgs. 7 luglio 2011 n. 121, “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni”, all’art. 2 prevede l’inserimento dell’art. 25-*undecies* nel D.lgs. n. 231/2001:

- **Art. 727-bis c.p. – Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette** – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta.
- **Art. 733-bis c.p. – Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto** – Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all’interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.
- **Art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13, D. Lgs. n. 152/2006 – Scarichi non autorizzati ovvero in violazione di legge o delle prescritte autorizzazioni** – Ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, nel settore dell’inquinamento idrico rilevano le seguenti ipotesi contravvenzionali (e quindi punibili indifferentemente a titolo di dolo o di colpa) inserite nel Testo Unico Ambientale:
 - lo scarico, in assenza di autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata, di acque reflue industriali contenenti determinate sostanze pericolose (art. 137 comma 2);
 - lo scarico di acque reflue industriali in violazione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione ovvero in violazione dei limiti fissati dall’Autorità d’Ambito (art. 137 comma 3) e dei limiti tabellari (anche imposti dagli enti territoriali competenti o dall’Autorità d’Ambito) per talune sostanze (art. 137, comma 5 primo periodo);
 - lo scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari per talune sostanze particolarmente pericolose (art. 137 comma 5 secondo periodo);
 - lo scarico sul suolo (o negli strati superficiali del sottosuolo), nel sottosuolo o in acque sotterranee (art. 137 comma 11);
 - lo scarico in acque marine da parte di navi o aeromobili (art. 137, comma 13).
- **Art. 256 D. Lgs. n. 152/2006 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata**, quali: attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza

della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione, realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, effettuazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti e deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi.

- **Art. 257 D. Lgs. n. 152/2006 — Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee** – È punito chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'Autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.
- **Art. 258, comma 4 secondo periodo, D. Lgs. n. 152/2006 – Violazione delle norme sul trasporto dei rifiuti pericolosi** -Si applica la pena dell'articolo 483 c.p. nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
- **Art. 259 D.lgs. n. 152/2006 – Traffico illecito di rifiuti**, quale spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'art. 1, co. 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso¹⁷.
- **Art. 452-quaterdecies c.p.** ¹⁸– **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti**, tale reato si configura qualora al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, un soggetto ceda, riceva, trasporti, esporti, importi, o comunque gestisca abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. La pena è aumentata qualora si tratti di rifiuti ad alta radioattività.
- **Art. 260-bis, commi 6, 7, secondo e terzo periodo e 8 primo periodo, D.lgs. n. 152/2006 – Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti**- Il reato è configurabile da un soggetto che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. Inoltre, nell'ipotesi di trasporto di rifiuti pericolosi si applica la pena di cui all'art. 483 c.p. Tale pena si applica anche a colui che durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti trasportati.
- **Art. 279 D.lgs. n. 152/2006 – Violazione dei valori limite di emissione:** superamento dei valori limite di emissione che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.
- **Art. 1, 2, 3-bis e 6, L. n. 150/1992 – Violazioni in materia di commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione e delle norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica** - Chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento

¹⁷ Il Regolamento (CEE) 1° febbraio 1993 è stato sostituito dal Regolamento (CE) 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

¹⁸ L'art. 260 del D.lgs. n. 152/2006 è stato abrogato dal D.lgs. n. 21/2018, il quale prevede che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall'articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del Codice penale come indicato dalla tabella A allegata al presente decreto". Pertanto, il riferimento all'art. 260 del D.lgs. n. 152/2006 contenuto nell'art. 25-undecies del D.lgs. n. 231/2001 è da intendersi all'art. 452-quaterdecies c.p.

(CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli Allegati A, B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

È vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

- **Art. 3 L. n. 549/1993 – Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive** – La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla legge sono regolati dalle disposizioni di cui al citato regolamento (CE) n. 3093/94.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla legge, fatto salvo quanto disposto dal citato regolamento (CE) n. 3093/94.

Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è comunque consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione di apparecchi e di impianti già venduti e installati alla data di entrata in vigore della legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla legge cessano il 31 dicembre

2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministero dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'art. 10.

- **Artt. 8 e 9 D.lgs. n. 202/2007 - Inquinamento doloso e colposo causato dallo sversamento di sostanze inquinanti in mare ad opera di navi**

Il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso e/o cooperazione, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4.

Fattispecie illecite introdotte dalla Legge n. 68/2015:

- **Art. 452-bis c.p. - Inquinamento ambientale** - è punito chiunque, abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un *habitat* all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi;
- **Art. 452-quater c.p. - Disastro ambientale** - è punito chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà;
- **Art. 452-quinquies c.p. - Delitti colposi contro l'ambiente** - Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi;
- **Art. 452-sexies c.p. - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività** - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività;
- **Art. 452-octies c.p. - Delitti associativi aggravati dall'essere diretti alla commissione dei delitti ambientali** - Quando l'associazione di cui all'art. 416 (associazione per delinquere) è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo art. 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'art. 416-bis (associazione mafiosa) è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività

economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-*bis* sono aumentate.

In relazione ai reati di cui all'art. 25-*undecies*, si applicano all'ente sanzioni pecuniarie da 100 a 1000 quote (da 25.800 euro a 1.549.000 euro) e sanzioni interdittive, ove previste, per un periodo non inferiore a tre mesi e fino all'interdizione definitiva.

In materia di tutela ambientale, si evidenzia altresì la disciplina del **reato di combustione illecita di rifiuti**, introdotto nel D.lgs. n. 152/2006, all'art. 256-*bis*, dal Decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante "Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate", convertito con modificazioni nella Legge 8 febbraio 2014, n. 6.

Sebbene tale illecito non sia specificatamente richiamato dal D.lgs. n. 231/2001, si ravvisa infatti l'opportunità di tenerne in adeguata considerazione dal momento che lo stesso prevede un'aggravante in caso di commissione del reato nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata e il riconoscimento a carico del titolare dell'impresa di una responsabilità per omessa vigilanza e applicazione delle sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, del D.lgs. n. 231/2001.

- **Art. 256-*bis*, commi 1, 2, 3 D.lgs. n. 152/2006 – Combustione illecita di rifiuti** - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di reato di cui agli art. 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti. La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'art. 9, comma 2, del D.lgs. n. 231/2001.

2. PROCESSI A RISCHIO

OMISSIS

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

OMISSIS

4. PROCEDURE SPECIFICHE

OMISSIS

5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

OMISSIS

PARTE SPECIALE M – REATI TRIBUTARI

La presente Parte Speciale “M” contiene le prescrizioni definite dalla Società al fine di prevenire il potenziale rischio di commissione dei **reati tributari**.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto.

1. REATI PRESUPPOSTO

Art. 25-*quinquiesdecies* – Reati tributari

L’art. 25-*quinquiesdecies* del D.lgs. n. 231/2001 richiama i seguenti reati disciplinati dal D.lgs. n. 74/2000:

- **Art. 2, comma 1 e comma 2-*bis* - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** - La fattispecie di reato si configura a carico di coloro che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indicano, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi¹⁹, avvalendosi di fatture o altri documenti²⁰ per operazioni inesistenti.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

- **Art. 3 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** – Il reato si configura ogniqualvolta chiunque, fuori dai casi previsti dall’art. 2, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l’accertamento e a indurre in errore l’amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando congiuntamente:
 - a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad euro trentamila;
 - b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

¹⁹ L’art. 1, comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 74/2000 indica quali elementi attivi o passivi le “*componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell’applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell’imposta dovuta*”

²⁰ Gli altri documenti, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 74/2000 si distinguono dalle fatture poiché si tratta di documenti “*aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie*”. Ne consegue che debba trattarsi di documenti diversi dalle fatture, ma fiscalmente tipici, quali, ad esempio, le ricevute fiscali, le note di credito, i documenti di trasporto, le bollette doganali, ecc..

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

La norma specifica che non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

- **Art. 8, comma 1 e comma 2-bis – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** - La fattispecie di reato si realizza allorché un soggetto, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini di quanto sopra indicato, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

- **Art. 10 - Occultamento o distruzione di documenti contabili** - La fattispecie di reato si realizza allorché un soggetto, (i) al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero (ii) di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

- **Art. 11 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** - La fattispecie di reato si realizza:

- a) allorché un soggetto - (i) al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero (ii) di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila - aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.
- b) allorché un soggetto - al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori - indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o (ii) elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

In relazione alla commissione dei seguenti delitti previsti dal D.lgs. n. 74/2000, si applicano specifiche sanzioni, quando commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione Europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro²¹:

- **art. 4 – Dichiarazione infedele** – La norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

La norma prosegue specificando alcuni criteri per la corretta applicazione della medesima.

Con riferimento al reato in oggetto, si segnala che il D.lgs. 4 ottobre 2022, n. 156, ha reso punibili anche le condotte di mero tentativo, sempre che il fatto sia commesso anche in altro Stato membro e il danno complessivo superi l'importo di dieci milioni di euro.

- **art. 5 – Omessa dichiarazione** – La fattispecie si realizza ogniqualvolta, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non vengono presentate le dichiarazioni relative a dette imposte. La norma punisce anche chi, essendovi obbligato, non presenta la dichiarazione di sostituto di imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. Si specifica che non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.
- **art.10-quater – Indebita compensazione** – La norma punisce chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, crediti non spettanti o inesistenti per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.²²

²¹ Con il Decreto Legislativo n. 156 del 4 ottobre 2022 "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale", il legislatore è intervenuto sull'art. 25-*quinquiesdecies* co.1-*bis* del D.lgs. n. 231/2001 sostituendo le parole da «se commessi nell'ambito» a «un importo complessivo non inferiore» con le seguenti: «quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore».

La riforma - attraverso cui sono state recepite le indicazioni delle Istituzioni europee finalizzate alla tutela degli interessi finanziari dell'UE, nonché alla repressione di condotte che incidano o minaccino di incidere negativamente sul suo patrimonio e su quello degli Stati membri - ha modificato, inoltre, l'articolo 6 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 prevedendo, in particolare al comma 1-*bis*, che "Quando la condotta è posta in essere al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, dai quali consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a euro 10.000.000, il delitto previsto dall'articolo 4 è punibile a titolo di tentativo. Fuori dei casi di concorso nel delitto di cui all'articolo 8, i delitti previsti dagli articoli 2 e 3 sono punibili a titolo di tentativo, quando ricorrono le medesime condizioni di cui al primo periodo".

²² Il D.lgs. n. 87 del 14 giugno 2024 ha apportato modifiche al decreto legislativo 10 marzo 2000 introducendo, tra le altre misure, il comma 2-bis all'art 10 quater : "La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito."

Con riferimento alla categoria di reati tributari, per INCOFIN sono previste sanzioni pecuniarie da 100 a 500 quote e sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e) del D.lgs. n. 231/2001. Le sanzioni pecuniarie sono aumentate di un terzo qualora la Società abbia conseguito un profitto di rilevante entità.

Si segnala, inoltre, che in caso di condanna per la commissione di uno o più reati tributari nei confronti della Società, ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 e 19 del Decreto, è disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato.²³

²³ Il D.lgs. n. 87 del 14 giugno 2024 ha complessivamente riformato il sistema sanzionatorio tributario, introducendo criteri di maggiore proporzionalità nella valutazione delle violazioni.

2. PROCESSI A RISCHIO

OMISSIS

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

OMISSIS

4. PROCEDURE SPECIFICHE

OMISSIS

5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

OMISSIS

PARTE SPECIALE N – REATI DI CONTRABBANDO

La presente Parte Speciale “N” contiene le prescrizioni definite dalla Società al fine di prevenire il potenziale rischio di commissione dei reati di contrabbando.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (“*Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale*”, c.d. TULD).

L’inserimento dei predetti reati all’interno del D.lgs. n. 231/2001 (art. 25-*sexiesdecies*) è avvenuto per effetto del D.lgs. n. 75/2020 attuativo della Direttiva (UE) 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF), relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale.

1. REATI PRESUPPOSTO

Art. 25-*sexdecies* - Contrabbando

L’art. 25-*sexdecies* del D.lgs. n. 231/2001 richiama i seguenti reati previsti dal TULD:

- **Art. 282 - Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali** – Presupposto del reato in esame è l’introduzione di merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni che prevedono l’introduzione di merci attraverso la linea doganale soltanto nei punti stabiliti; lo scarico o il deposito di merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana. Viene altresì condannato chiunque sia sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o tra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale o asporti merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento o porta fuori dal territorio doganale merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine ovvero detiene merci estere, quando non è in grado di dimostrarne la legittima provenienza.
- **Art. 283 - Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine** – La norma punisce il capitano che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine o che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l’ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l’imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore. È punito, altresì, chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.
- **Art. 284 - Contrabbando nel movimento marittimo delle merci** – La norma punisce il capitano che senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l’ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso o che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non vi sono dogane ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazioni delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti dalla vigente normativa. La fattispecie di reato si realizza anche qualora il capitano al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali o che trasporta merci da una dogana all’altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta

tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione o che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate. È punito, altresì, chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

- **Art. 285 - Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea** – La norma punisce il comandante di aeromobile che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto o che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali. È altresì punito qualora asporti merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali o atterrando fuori di un aeroporto doganale, ometta di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.
- **Art. 286 - Contrabbando nelle zone extra-doganali** – La norma punisce chiunque nei territori extra doganali costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine o li costituisce in misura superiore a quella consentita.
- **Art. 287 - Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali** – Commette tale reato chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione.
- **Art. 288 - Contrabbando nei depositi doganali** – La norma punisce il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito.
- **Art. 289 - Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione** – Il reato viene commesso da chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.
- **Art. 290 - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti** – L'illecito viene commesso da chiunque utilizzi mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano.
- **Art. 291 - Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea** – La norma punisce chiunque nelle operazioni di importazione o esportazione temporanea o nelle operazioni di riesposizione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazione artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti.
- **Art. 291-bis - Contrabbando di tabacchi lavorati esteri** – Il reato viene commesso da chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali.
- **Art. 291-ter - Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri** – La norma prevede alcune circostanze aggravanti qualora i fatti di cui al precedente articolo sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato. Inoltre, è prevista l'applicazione di una multa e la reclusione da tre a sette anni quando il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato o nel

caso in cui nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia o se il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione. L'aggravio della pena è previsto anche nell'ipotesi in cui l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto che presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità o qualora nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990.

- **Art. 291-*quater* - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri** – Il reato si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti di cui all'art. 291-*bis*.
- **Art. 292 - Altri casi di contrabbando** – La norma punisce chiunque, fuori dai casi precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti.
- **Art. 295 - Circostanze aggravanti del contrabbando** – La norma prevede una serie di circostanze aggravanti per i delitti previsti negli articoli precedenti.

Per la Società sono previste sanzioni pecuniarie fino a 200 quote (fino a 400 quando i diritti di confine superano i 100.000 euro) e sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e) del D.lgs. n. 231/2001, ovvero divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi e divieto di pubblicizzare beni o servizi, per una durata non inferiore ad un anno.

Il D.lgs. 26 settembre 2024, n. 141, ha introdotto il nuovo **Codice Doganale nazionale** e ha esteso la responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D.lgs. 231/2001 anche ai **reati previsti dal Testo Unico Accise (TUA)**.

Pertanto l'art 25-*sexdecies* del D.lgs. n. 231/2001 richiama anche i seguenti reati previsti dal TUA:

- **Art. 40, comma 1, lett. a), TUA – Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa** - Presupposto del reato in esame è qualsiasi condotta fraudolenta diretta a sottrarre prodotti soggetti ad accisa – come alcol, prodotti energetici o tabacchi – al pagamento dell'imposta. Rientrano in tale fattispecie, ad esempio, l'immissione in consumo non dichiarata, la falsificazione della documentazione di trasporto o l'occultamento delle merci per evitare l'obbligazione tributaria.
- **Art. 40, comma 1, lett. b), TUA – Fabbricazione clandestina di alcol e di bevande alcoliche** - Il reato si configura in presenza di attività di distillazione, fabbricazione, trasformazione o detenzione di alcol e bevande alcoliche in impianti non autorizzati ovvero non denunciati all'autorità doganale competente. La clandestinità riguarda sia l'assenza di titoli abilitativi, sia la mancata assoggettabilità alle imposte dovute, con finalità elusiva e fraudolenta rispetto al regime accise. La norma tutela la trasparenza della filiera e la sicurezza dei controlli pubblici sulla circolazione e produzione dell'alcol.
- **Art. 40, comma 1, lett. c), TUA – Irregolare tenuta del deposito e della circolazione di prodotti soggetti ad accisa** - La norma punisce chiunque detenga, movimenta o commercializza prodotti soggetti ad accisa senza osservare le formalità prescritte dalla normativa doganale. Tra i comportamenti sanzionabili vi sono l'omessa tenuta dei registri di

carico e scarico, l'inosservanza dei vincoli previsti per i depositi fiscali, la circolazione priva dei documenti di accompagnamento elettronici (e-AD), o l'utilizzo di mezzi non autorizzati per il trasporto. L'irregolarità amministrativa assume rilievo penale laddove sia finalizzata alla sottrazione dell'accisa o alla dissimulazione del prodotto, e rappresenta una significativa minaccia per la legalità commerciale.

2. PROCESSI A RISCHIO

OMISSIS

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

OMISSIS

4. PROCEDURE SPECIFICHE

OMISSIS

5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

OMISSIS

PARTE SPECIALE O – DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI

La presente Parte Speciale “O” contiene le prescrizioni definite dalla Società al fine di prevenire il potenziale rischio di commissione dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono richiamati dall'art. 25-*octies*.1 del D.lgs. n. 231/2001, introdotto dal D.lgs. 8 novembre 2021, n. 184, di attuazione della Direttiva Europea 2019/713 relativa alla *“lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti”*.

1. REATI PRESUPPOSTO

Art. 25-*octies*.1 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori

L'art. 25-*octies*.1 del D.lgs. n. 231/2001 richiama i seguenti delitti:

- **art. 493-*ter* c.p. - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti** - Il reato si configura laddove un soggetto, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi. Ed inoltre, chi - allo stesso fine - falsifica gli stessi strumenti, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.
- **art. 493-*quater* c.p. - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti** - Il reato si configura quando un soggetto, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.
- **art. 640-*ter* c.p. - Frode informatica** - Il reato si realizza mediante l'alterazione - in qualsiasi modo - del funzionamento di un sistema informatico o telematico o attraverso un intervento, senza diritto, con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, finalizzata a conseguire un ingiusto profitto con altrui danno.
- una serie vasta e non analiticamente individuata di **delitti contro la fede pubblica o contro il patrimonio che abbiano ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti** (...*“ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti,...”*).

- **art. 512-bis c.p. - Trasferimento fraudolento di valori** - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter.

In relazione ai reati di cui all'art. 25-octies.1, per la Società sono previste sanzioni pecuniarie da 100 a 800 quote (da 25.800 euro a 1.239.200 euro) e sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del D.lgs. n. 231/2001.

2. PROCESSI A RISCHIO

OMISSIS

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

OMISSIS

4. PROCEDURE SPECIFICHE

OMISSIS

5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

OMISSIS

ALLEGATO

1. TABELLA RIEPILOGATIVA PROCESSI – REATI

OMISSIS